

SIMONA BONOMI

I TEATRI GRIMANI DI VENEZIA VERSO LA METÀ  
DEL XVIII SECOLO\*

Nessuna famiglia patrizia veneziana è riuscita come i Grimani di Santa Maria Formosa a costruire e gestire nel corso di due secoli ben quattro teatri, tra i più celebri e fastosi di Venezia, aperti per numerose stagioni parallelamente e capaci di imporsi nella completa varietà della proposta drammaturgica lagunare (dal melodramma agli intermezzi cantati o ballati, dalla commedia e tragedia all'opera buffa).<sup>1</sup>

Tuttavia nel corso del XVIII secolo l'indiscutibile egemonia Grimani subisce dei lenti e inesorabili colpi d'arresto. Alla morte di Vincenzo (1710) e di Zuan Carlo (1714), la gestione dei teatri passa dapprima a Vincenzo figlio di Zuan Carlo e ben presto viene ceduta al fratello Michiel. A costui va riconosciuto il merito di aver cercato di salvaguardare la magnificenza del nome della casata in ambito teatrale (e non solo), nonostante le significative difficoltà economiche affrontate dalla famiglia.<sup>2</sup>

\* Il presente saggio è tratto dalla mia tesi di dottorato: «*Scrivere le commedie in servizio del teatro*». Carlo Goldoni, Pietro Chiari: contesto impresariale e testo romanzesco (Venezia, 1748-1753), Università Ca' Foscari di Venezia, in cotutela con Sorbonne Université de Paris, Dottorato di ricerca in Italianistica, xxxi ciclo, 2019, tutors: prof. Piermario Vescovo e prof. Andrea Fabiano. Il mio ringraziamento è rivolto ai miei supervisori e al prof. Mario Infelise per la costante disponibilità. Le trascrizioni dei documenti citati obbediscono alle consuete norme di uso moderno; le abbreviazioni sono state sciolte in parentesi quadra. Sono state utilizzate le seguenti sigle: APV per l'Archivio storico del Patriarcato di Venezia; MCV per la Biblioteca del museo Correr di Venezia; ASV per l'Archivio di stato di Venezia; ApGR per l'Archivio privato Giustinian-Recanati (Venezia).

1. «Si deve soprattutto ai Grimani, espressione di un nuovo tipo di conduzione a livello imprenditoriale, se Venezia per oltre un secolo poté mantenere quel prestigioso primato teatrale che tutta l'Europa le riconosceva» (N. MANGINI, *I teatri di Venezia*, Milano, Mursia, 1974, p. 57).

2. In altra sede sarà illustrata la notevole quantità di documenti archivistici volti a descrivere i movimenti e gli interessi economici di Ca' Grimani, nonché si esporranno le ricerche riguardo alla poliedrica figura di Michiel Grimani, del quale si è cercato di ristabilire nel dettaglio l'albero genealogico e l'intensa carriera politica. Per seguire facilmente la serie di documenti

Verso la metà del XVIII secolo i Grimani devono fronteggiare una situazione finanziaria completamente immobilizzata, alla quale si aggiungono la necessità di restaurare il San Giovanni Grisostomo e l'incendio del San Samuele. I nobili proprietari cercano di reagire sul piano artistico con una ridefinizione drammaturgica e attraverso la contrattazione con alcuni dei nomi più in vista del panorama veneziano tanto operistico<sup>3</sup> quanto del teatro di parola (Chiari, Goldoni, Galuppi, Sacco, Paganini, Gasparo Gozzi); mentre, su quello gestionale, con la celere ricostruzione del teatro incendiato, una progressiva fase di affrancazioni-godimenti di palchi e la progettazione di una sala destinata esclusivamente all'opera seria. È l'ultimo tentativo da parte dei Grimani di conservare inalterate la propria fastosità e preminenza teatrale. Tuttavia i risultati dell'immenso sforzo svaniranno nell'arco di una decina d'anni e poco prima della morte Michiel Grimani dovrà rinunciare alla gestione del San Benedetto e del San Samuele. Certamente l'allontanamento da Venezia di Pietro Chiari e di Carlo Goldoni contribuisce ad accelerare il triste epilogo, ma non si può nascondere che ormai da troppo tempo sulle finanze famigliari pesavano importanti restrizioni e inesorabili debiti.

#### 1. *L'incendio del San Samuele, la ricostruzione e la ridefinizione repertoriale*<sup>4</sup>

I Grimani non riescono a fronteggiare in prima persona la ricostruzione del San Samuele incendiato la notte tra il 30 settembre e il primo ottobre 1747. Il

sulla situazione economica e sulla gestione dei teatri, si è valutato utile proporre una sintesi nella *Cronologia degli eventi (1747-1756)*: cfr. *infra Appendice*.

3. Per alcune considerazioni dettagliate sul repertorio melodrammatico a Venezia negli anni Quaranta del Settecento e in particolar modo presso il teatro di San Giovanni Grisostomo si veda G. POLIN, *Tra debiti e crediti: note sul contesto e sull'esperienza operistica veneziana di Jommelli*, in *Le stagioni di Nicolò Jommelli*, a cura di M.I. BIGGI et al., Napoli, Turchini, 2018, pp. 765-786.

4. «La notte però de' 30 di Settembre dell'anno 1747 fu interamente ridotto in cenere da fortuito incendio, che tuttavia ne lasciò in piedi, e non gravemente danneggiate le muraglie. Fu cosa notevole da un canto, che il fuoco non sortisse né punto né poco da quel recinto, e dall'altro poi che in brevissimo tempo venisse tosto in miglior forma rifabbricato col disegno e direzione di Romualdo, ed Alessandro Mauri fratelli, e valenti Architetti, e pittori teatrali Viniziani. [...] Per questa vicenda la Truppa de' Comici che quando s'incenerì, era in questo Teatro, passò tosto in quello di San Giovanni Grisostomo, e interruppe così in quello la continuata carriera delle recite musicali di Drami sempre serj che durato aveva per lo spazio di sessantanov'anni» (A. GROPPPO, *Notizia generale de' teatri della città di Venezia fatta l'anno 1766 da Antonio Groppo viniziano, col'aggiunta d'un Ragionamento sopra la forma e struttura del teatro antico* [...], Venezia, Pietro Savioni, 1766, pp. 14-15. Si legge anche in F. MANCINI-M.T. MURARO-E. POVOLEDO, *I teatri del Veneto*, 1. to. I. *Venezia, teatri effimeri e nobili imprenditori*, Venezia, Regione del Veneto, Giunta Regionale-Corbo e Fiore, 1995, p. 418).

teatro, tuttavia, risulta a loro vincolato in virtù del fedecommesso per discendenza maschile istituito da Zuanne Grimani di Vettor e goduto dai nobiluomini Vincenzo e fratelli Grimani.<sup>5</sup>

Attraverso un documento conservato presso la Biblioteca del museo Correr di Venezia, è possibile ripercorrere gli avvenimenti appena successivi all'incendio.<sup>6</sup> L'atto, datato 16 ottobre 1747, è una copia tratta dalla «Filza Istromenti Beni rovinosi nel Magistrato dei Provveditori di Comun». A seguito di una legge del Maggior Consiglio del 4 settembre 1546, in caso di bene rovinoso e fedecommesso, il proprietario poteva ricorrere ai Provveditori di comun, i quali valutavano lo stato e il valore del bene stesso e ne permettevano la vendita al pubblico incanto, ma il ricavato doveva essere investito a cauzione del fedecommesso stesso.<sup>7</sup>

5. Il testamento di Zuanne Grimani è conservato negli atti del notaio Tadio Federici in data 1° febbraio 1661. L'istituzione del fedecommesso nasce dalla «esigenza di fondo di disporre in modo tale che il patrimonio familiare venga conservato e difeso nella sua integrità nei vari passaggi successivi al fine di assicurare la continuità del ramo familiare» (P. LANARO, *Fidecommesso, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia [XV-XVIII secolo]. Un approccio economico*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», CXXIV, 2012, 2, <http://journals.openedition.org/mefrim/801> [ultimo accesso: 4 aprile 2019]). «Il Fedecommesso è una liberalità che un testatore esercita verso qualcheduno, *verbis indirectis et precariis*, col mezzo del suo erede, o di qualche altra persona, ch'egli incarica di trasmettere al fedecommessario questa liberalità [...]. / Il modo ordinario di costituire il fedecommesso è il testamento, la cedula testamentaria, e finalmente qualunque atto, col quale viene dichiarata ed assicurata l'ultima volontà del testatore. [...] / La natura del fedecommesso consiste nel rendere inalienabili i beni allo stesso soggetti [sic]» (M. FERRO, *Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche e criminali*, Venezia, Andrea Santini e figlio, 1845, vol. I, pp. 704, 707 e 713). Cfr. LANARO, *Fidecommesso, doti, famiglia*, cit. e ID., *Les stratégies patrimoniales familiales de l'élite vénitienne au XVIII siècle*, «Annales de démographie historique», II, 2017, 134, pp. 151-172, per una nutrita bibliografia sulla pratica del fedecommesso.

6. Per la trascrizione del documento cfr. *infra* *Appendice*, doc. 1. Non è stato possibile reperire il documento nel fondo dei *Provveditori di comun* presso l'ASV, purtroppo lacunoso: la sola busta conservatasi dedicata all'*Edilizia* (b. 51) contiene pratiche di anni posteriori. In mancanza dell'originale, la copia alla Biblioteca del museo Correr risulta essenziale. Gli studi sulla storia dei teatri veneziani riportano parzialmente il documento e ne forniscono interpretazioni discutibili (cfr. MANGINI, *I teatri di Venezia*, cit., p. 127; MANCINI-MURARO-POVOLEDO, *I teatri del Veneto*, cit., pp. 383 e 406).

7. «I Provveditori di Comun fanno diligenti ricerche, acciò non sieno dilapidati i beni fedecommessi. Quindi se vi sono stabili rovinosi, si vendono all'incanto dai medesimi, e se ne investe il ricavato a cauzione del fedecommesso. Ciò si fa anche nel caso di voler permutare o vendere uno stabile fedecommesso, quando per altro ciò possa ridonare vantaggio del medesimo; il che si fa con un atto di grazia, che viene concesso dal Serenissimo Maggior Consiglio con cinque sestis dei voti; l. 1546, 4 *Sett.* Il fedecommessario non può rovinare uno stabile fedecommesso, sotto pena di essere castigato pecuniariamente colla perdita dei beni, e col risarcimento del danno verso il sostituito. Può per altro ricorrere ai Provveditori di Comun in Venezia, ed

L'incendio, si è detto, divampa la notte del 30 settembre 1747 e già la mattina seguente un certo Zuanne Fiorini si presenta ai Provveditori di comun,<sup>8</sup> per nome dei fratelli Grimani, per supplicarli affinché sciolgano il fondo dal fedecommesso e ne valutino il capitale per la vendita. L'incendio è per i Grimani un «colpo fatalissimo e rovinoso», il teatro è ridotto completamente in cenere, si è salvato solo il fondo con pochi muri «in maniera che essi [fratelli Grimani], e la loro posterità rimane spoglia d'un preziosissimo capitale che nello Stato presente non è loro possibile per il necessario grandioso dispendio a rifabbricarlo».<sup>9</sup> I fratelli Grimani dichiarano la loro incapacità di provvedere alla ricostruzione e implorano che, fatta la stima del fondo, sia effettuata la vendita o la livellazione secondo le leggi.

Il 2 ottobre 1747 i Provveditori ordinano a Bernardo Bettinzani, perito dell'ufficio, di attestare lo stato, i danni e il valore del fondo. Nel sopralluogo del 3 ottobre 1747 emerge che «quello da me veduto con tutti li palchi, e Copperto intieramente incendiato, vi è rimasto in piedi solo li quatro muri laterali, e pochi nell'interno, [...] così che si ritrova intieramente rovinoso in tutte le sue parti».<sup>10</sup> Quanto poi al valore, Bettinzani propone la stima di 1.773 ducati e 20 grossi.

Il 5 ottobre i Provveditori dichiarano permessa la vendita o la livellazione al pubblico incanto al miglior offerente del teatro incendiato con tutte le sue pertinenze. Il compratore è obbligato a far libero deposito in Zecca al Provveditor agl'ori e argenti perché il capitale sia investito a cauzione del fedecommesso, e dovrà poi corrispondere annualmente il 5% dello stesso.

Il 9 ottobre il pubblico comandador, Zuanne Tosana, dichiara di aver affisso sopra le scale di San Marco e di Rialto la polizza d'incanto ma, nonostante la presenza di molte persone, il 13 ottobre non viene fatta alcuna offerta; quindi si decide di rimandare alla mattina seguente. Solo il 16 ottobre 1747 Zuanne Fiorini offre 1.850 ducati correnti. Costui, con la polizza d'accordo, per i nomi che dichiarerà, si impegna a pagare annualmente ai rappresentanti del fedecommesso istituito da Zuanne Grimani 100 ducati correnti, in ragione del 5%, sino alla completa affrancazione dei 2.000 ducati (con un aumento del prezzo d'acquisto da 1.850 a 2.000).

Tra le carte del notaio veneziano Lorenzo Mandelli si trovano importanti atti sulla ricostruzione del teatro di San Samuele.<sup>11</sup> In data 23 gennaio 1748,

ai rispettivi rappresentanti nelle provincie, acciocché da essi sieno venduti gli stabili rovinosi, ed investito il ricavato; *l. 1637, 19 Marzo*» (FERRO, *Dizionario del diritto comune, e veneto*, cit., pp. 715-716, s.v. «fedecommesso»).

8. Pier Alvise Bragadin, Nicolò Barbarigo e Nicolò Canal.

9. MCV, ms. Pdc 1414/5, c. 2r.

10. Ivi, cc. 3v.-4r.

11. Per la trascrizione dei documenti cfr. *infra Appendice*, docc. 2 e 3.

ma siglata il 10 gennaio, è registrata una scrittura tra l'impresario-architetto Romualdo Mauro e il nuovo proprietario Fiorini per le modalità, il prezzo e le tempistiche del rifacimento della sala:

volendo fabricar sopra l'Aquistato Sudetto Fondo un altro, e nuovo Teatro, fatti, et esaminati vari disegni in tal proposito, restò assolto quello esibito dal Sig. Romualdo Mauro, che colli patti infrascritti assume anche l'impresa di fare, e compiere la fabbrica sudetta di tutto punto.<sup>12</sup>

Nella minuta relativa a tale atto è conservato anche il disegno della pianta della sala realizzato da Mauro e sottoscritto dalle parti (fig. 1).<sup>13</sup> Il progetto prevede quattro ordini di trentatré palchi, più il pepiano di trentadue (sei palchi di proscenio, sedici alle bande, di cui sei sporti in fuori, dieci di faccia e uno di mezzo, chiamato pergoletto). Si concorda che la costruzione debba essere terminata entro il mese di aprile «per quello riguarda li Muri, Coperto, Platea, Scalle, Palchi, Scena, Orchestra [...] in modo tale, che a loro non abbi a mancare che il dipingerlo»,<sup>14</sup> con una proroga ad agosto per il completamento della pittura interna della sala.<sup>15</sup> Il prezzo per la pulizia del fondo incendiato e per la costruzione del teatro viene fissato a 16.000 ducati correnti, da esborsare in cinque rate.<sup>16</sup> A cauzione dell'accordo resta ipotecato il teatro come se fosse fabbricato con il denaro di Mauro, il quale, in caso di ritardo nel pagamento, potrà disporre di tanti palchi laterali del secondo ordine quanti possano completare il capitale di 16.000 ducati.

La ricostruzione è sorprendentemente celere e il San Samuele riapre il 22 maggio 1748, «quantunque non fosse ancora dipinto»,<sup>17</sup> con il dramma *Ipermetra* di Metastasio, musica di Ferdinando Bertoni, scene dello stesso Romualdo Mauro e balli di Giovanni Gallo.<sup>18</sup>

In un atto successivo, conservato sempre nei protocolli di Mandelli, si apprende che il 23 gennaio 1747 Fiorini, volendo assicurarsi di soddisfare l'im-

12. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 269v.-270r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

13. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9343, fasc. 175 (minute del notaio Lorenzo Mandelli).

14. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, c. 270r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

15. «Dovrà detto Sig. Mauro terminata la Sensa curatamente anco applicare alla Pittura di esso Teatro cioè delli esteriori tutti delli Palchi e Cielo del Teatro medesimo, e cadaun ordine di differente Pittura il tutto a colla, e compiuto nel Mese d'Agosto» (ivi, c. 270v).

16. Le rate sono così ripartite: 1.500 ducati a febbraio, altri 1.500 a marzo e altri 1.500 ad aprile, per un totale di 4.500 ducati; 8.000 ducati terminata la fabbrica, previa una perizia; e i restanti 3.500 compiuta la pittura della sala.

17. *Notatori Gradenigo*, MCV, *Gradenigo-Dolfin* 67, 1, c. 5v. (22 maggio 1748).

18. Il teatro fu completamente ridipinto per la fiera della Sensa del 1761 da Domenico II Mauro (cfr. *Notatori Gradenigo*, cit., VII, c. 35r. [29 aprile 1761]), ossia non molto tempo prima che i Grimani decidessero di porre in vendita anche questo teatro (oltre a quello di San Benedetto).

pegno con Mauro, sottoscrive un contratto di cessione di un capitale di 16.000 ducati con Alba Giustinian Corner, procuratessa e commissaria dell'eredità del marito, Nicolò Corner.<sup>19</sup> La nobildonna si impegna a pagare per la ricostruzione del teatro, secondo la rateizzazione prestabilita e dietro l'esibizione mese per mese delle ricevute delle spese sostenute.<sup>20</sup> Dal primo maggio 1748 comincia a decorrere l'interesse del 4% a favore della commissaria Giustinian Corner, sopra quella somma che sino ad allora la nobildonna avrà esborsato a Mauro e così fino all'affrancazione dell'intero capitale.

19. Il nome di Alba Giustinian Corner non era sconosciuto ai Grimani, che proprio a lei ricorrono nell'atto di compravendita del 18 aprile 1748 di 95.150 ducati (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 63v.-83r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]; per la trascrizione del documento cfr. infra *Appendice*, doc. 4). La nobildonna, appartenente al ramo dei Giustinian di San Stae, era alla testa di una delle famiglie più ricche di Venezia: nel 1719 aveva sposato in seconde nozze Nicolò Corner di San Maurizio, famiglia del primo gruppo nella classificazione di Giacomo Nani. Inoltre Nicolò era nipote di Laura Corner che nel 1667 aveva sposato Zuanne Corner di San Polo, doge di Venezia dal 1709 al 1722. A questo punto si può richiamare un aneddoto sulla figura dell'abate Pietro Chiari e sui suoi possibili protettori. La prima notizia ufficiale di Chiari a Venezia è conservata nei *Notatori Gradenigo* in data 22 maggio 1749: «l'Abbate Pietro Chiari da Salò, che dimorava in casa Corner a S. Polo fu preso prigioniero imputato di latrocinio» (*Notatori Gradenigo*, cit., I, c. 34 [22 maggio 1749]; già in N. MANGINI, *Percorsi bio-bibliografici*, in *Pietro Chiari e il teatro europeo del Settecento*. Atti del convegno *Un rivale di Carlo Goldoni* [1-3 marzo 1985], a cura di C. ALBERTI, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 39-48: 42). Si è compiuto un breve studio sul manoscritto di Marco Barbaro (ASV, *Arbori de' patritii veneti*, s.v.) per comprendere i rami famigliari dei numerosi Giustinian che compaiono tra gli atti di vertenza Grimani: Pisana Giustinian-Lolin moglie di Michiel Grimani, Alba Giustinian Corner procuratessa e i Giustinian proprietari del San Moisè (prima Giustinian di San Moisè, poi Giustinian-Recanati). Il ramo dei Giustinian-Lolin, stanziato a San Vidal, prende vita dal matrimonio nel 1601 tra Francesco di Zuanne Giustinian con Francesca Lolin *quondam* Zuanne. Pisana Giustinian Lolín è figlia di Almorò di Zuanne di Polo di Zuanne di Francesco (capostipite dei Giustinian-Lolin). Fratelli di Pisana sono Zuanne (marzo 1719), Alvise (febbraio 1720) e Marco (ottobre 1723). Invece Alba è figlia di Antonio Giustinian di Gerolamo III dei Giustinian di San Stae, detti Cavallo. Il 14 febbraio 1770 sposa in prime nozze il cugino di secondo grado, Zuanne di Nicolò di Giulio Giustinian sempre del ramo di San Stae, detti Madama, così da ricongiungere la famiglia in un unico ramo. Da questo matrimonio non nascono figli. Alba ha due fratelli, Marco e Francesco: dal manoscritto di Barbaro non sembra che portino avanti la discendenza. I Giustinian padroni del teatro sono quelli di San Moisè, i cui ultimi discendenti sono Gerolemo (8 agosto 1711) e Antonio (9 dicembre 1713), figli di Lorenzo Giustinian e Elena da Mula *quondam* Antonio (sposati il 30 novembre 1723). Antonio sarà l'ultimo proprietario del teatro; poi la sala sarà ereditata dai Giustinian-Recanati, ramo nato dall'unione nel 1712 tra Laura Recanati Zucconi e Giacomo di Marc'Antonio Giustinian a San Fantin, detti da Neoroponte. Da quanto attesta il Barbaro, la coppia avrà due figli, Anzolo I e Anzolo II.

20. Dunque dovranno essere versati 1.500 ducati alla metà di febbraio, altri 1.500 in marzo e altri 1.500 in aprile; nonché 8.000 ducati terminata la fabbrica e reso agibile il teatro per potervi recitare, previo il sopralluogo di due periti eletti dalle parti; e infine 3.500 ducati «15 giorni doppo, che sarà compiuta la Pittura del Teatro med[esi]mo» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, c. 272v. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).

Terminato l'esborso, verrà stipulato uno strumento di livello<sup>21</sup> affrancabile a credito della Giustinian Corner e a debito del teatro fabbricato da Fiorini, per i nomi che dichiarerà, con ipoteca espressa sul teatro e sui palchi laterali del secondo ordine, il cui valore dovrà corrispondere al capitale non esborso nel giro dei tre anni successivi.

Dopo il pagamento delle prime tre rate di 1.500 ducati,<sup>22</sup> il 9 giugno 1748 vengono nominati due periti, uno per parte, per valutare lo stato della fabbrica. Questi comprovano la «laudabil forma» della costruzione; così l'11 giugno la Giustinian Corner procede a saldare il costruttore Mauro di altri 8.000 ducati.<sup>23</sup>

Il saldo di 3.500 ducati, da esborsare conclusa la pittura interna del teatro, non viene corrisposto, perché il 12 dicembre seguente la stessa Giustinian Corner è affrancata da Maria Foscarini (madre dei fratelli Grimani), prima del compimento della decorazione della sala. La nobildonna interviene a saldare la Giustinian Corner del livello affrancabile istituito sul fondo del teatro grazie a una parte del capitale che la vedova di Zuan Carlo Grimani vantava ancora per il pagamento della sua dote.<sup>24</sup> La somma di 12.500 ducati è liquidata alla Foscarini con deposito nel magistrato del Procurator sopra il fedecomesso del fu Pier Vettor Grimani (testatore nel febbraio 1738). Quindi la Giustinian Corner cede il livello affrancabile alla Foscarini la quale è libera dall'esborso dei restanti 3.500 ducati (necessari per completare l'ammontare dei 16.000 ducati), in quanto non risulta ancora conclusa la pittura nel teatro.<sup>25</sup> Infine la Foscarini si impegna a pagare alla Giustinian Corner anche 28 ducati e 19 grossi, in conto degli interessi maturati sopra il capitale dei 12.500 ducati.

La serie dei documenti archivistici analizzati ha permesso, dunque, di comprendere in quale modo procedono i Grimani per provvedere alla riedificazione del loro teatro. In sintesi: non disponendo di un capitale libero per fronteggiare le spese di ricostruzione, i nobiluomini supplicano i Provveditori di comun per poter vendere al pubblico incanto il fondo fedecomesso e rovinoso. Subentra Zuanne Fiorini che acquista il bene, per i nomi che dichiarerà, per 2.000 ducati (più 100 ducati all'anno in ragione del 5% d'interesse, fino all'affranca-

21. FERRO, *Dizionario del diritto comune, e veneto*, cit., vol. II (1847), pp. 202-203, s.v. «livello».

22. Le rate sono registrate come pagate il 19 febbraio, il 17 marzo e il 7 maggio 1748 (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 273v.-276v. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).

23. Ivi, cc. 276v.-280v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

24. Cfr. la *cessio* di Maria Foscarini a Alba Giustinian Corner procuratessa, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 428r.-431r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

25. «Liberando hora, e per sempre, dall'obbligo detti NN.HH. Fratelli Corner, e la Commisaria loro Paterna dall'esborso delli altri Duccati tre Mille cinquecento [3.500] promesso farsi al tempo, che sarà compiuta la Pittura del Teatro sudetto, cosa non per altro eseguita da detto Impresario Signor Mauro, e Fabricatore Signor Fiorini» (ivi, c. 429r.).

zione del capitale). Il 10 gennaio 1748 Fiorini, sempre per i nomi che dichiarerà e in qualità di padrone del fondo, si accorda con Romualdo Mauro per la ricostruzione del teatro al costo di 16.000 ducati. Ad assicurare il pagamento all'impresario-architetto interviene la nobildonna Alba Giustinian Corner, la quale l'11 giugno salda la somma di 12.500 ducati. A questo punto ricompaiono i Grimani attraverso la figura della madre la quale, nel momento in cui la Giustinian Corner vuole essere risarcita dell'esborso dei 12.500 ducati del livello affrancabile sul fondo del teatro, interviene con il capitale recuperato dal pagamento della sua dote. Quindi, il 2 gennaio 1749, i fratelli Grimani si apprestano a risarcirla del capitale.<sup>26</sup> In questo modo la Foscarini può saldare la Giustinian-Corner e, per mezzo di un atto di *cessio* del 12 dicembre 1748, diventare titolare del livello affrancabile a debito del teatro. Non solo: il 19 marzo 1750 «desiderando poi essi NN.HH. di rendersi padroni del Capitale di D[ucati] 12.500 che detta N.D. Maria Foscarini tiene investito in Livello Affrancabile sopra il Nuovo Teatro di San Samuele», attraverso un successivo atto di *cessio*, il livello affrancabile viene ceduto dalla Foscarini ai figli Michiel, Zuanne e Alvise Grimani, da pagarsi attraverso la cessione di alcune rendite, fino alla totale affrancazione del capitale e degli interessi intercorsi del 4%.<sup>27</sup> Dunque attraverso una serie di passaggi intricati e complessi, i Grimani riescono a provvedere alla ricostruzione del teatro e, a distanza di due anni e mezzo dall'incendio, ritornare in possesso del livello istituito sul fondo incendiato.

## 2. Vendita a godimento dei palchi al San Samuele vs affrancazioni al San Giovanni Grisostomo

Per i nomi che dichiarerà e con la pieggiaria di Michiel e fratelli Grimani, Fiorini si occupa anche della stesura di un progetto per la compravendita dei palchi nel teatro ricostruito. Il contratto, redatto in scrittura privata il primo febbraio 1748, è registrato negli atti Mandelli solo il 26 marzo. In esso si regolano le clausole e i prezzi d'acquisto che dovevano essere saldati entro il mese di maggio.<sup>28</sup> Con l'intenzione di accordare la vendita a godimento dei palchi

26. Cfr. l'affrancazione di un capitale di 12.528 ducati e 19 grossi da parte dei fratelli Grimani a Maria Foscarini, come pagamento di dote, *ivi*, cc. 446r.-447r.

27. Cessione di livello affrancabile da Maria Foscarini a Michiel e fratelli Grimani, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9283, cc. 22r.-26r.: 22r.-24r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

28. «Venendo perciò ricercato da diversi Soggetti di voler conceder alli medessimi alcuni delli Palchi di detto Nuovo Teatro in galdimento a rissolto, secondo le ricerche di stabilire le regole, condizioni, e prezzo di tali galdimenti» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, c. 18v. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).



nel nuovo teatro, si risolve di stabilire le condizioni e i prezzi così che, con la sottoscrizione della scrittura, i vincoli vengano accettati e rispettati da entrambe le parti. Restano esclusi dal progetto i palchi numero 1, 4, 5, 18, 28 del pepiano, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 33 del primo ordine e 23, 24 del secondo ordine.

Innanzitutto Fiorini si impegna a inaugurare il teatro nella fiera dell'Ascensione 1748 e a proseguire nell'impresa nel successivo autunno e carnevale. Inoltre si prevede che si reciterà ogni anno «giusto al stile che in passato si praticava nell'incendiato Teatro». <sup>29</sup> I godimenti avranno la durata di dieci anni, a iniziare dal momento della sottoscrizione, senza che tale vincolo possa essere sciolto dalle parti. Terminato tale tempo, ciascuno potrà rinnovare o sciogliere il godimento con la restituzione del palco e la riscossione del capitale esborsato, previa intimazione di sei mesi. Non succedendo quanto detto, si intenderà il godimento prorogato di anno in anno e così sino allo scioglimento, che sarà in libera facoltà delle parti dopo i primi dieci anni.

Se per qualche accidente si smettesse di recitare per un anno intero, tale tempo non dovrà essere contato nel numero dei dieci stabiliti e il godimento sarà prolungato per quanti anni non si sarà recitato; inoltre sarà pagato l'interesse del 4% sopra i capitali ricevuti per quell'anno (o per più anni) che non si fosse recitato. In caso di incendio Fiorini sarà tenuto a corrispondere l'utile del 4% sopra i capitali ricevuti e inoltre dovrà affrancarlo entro il termine dei cinque anni seguenti. I palchi del terzo e quarto ordine non saranno mai disposti alla vendita, restando a ipoteca del contratto.

Al momento della scelta del palco i compratori dovranno esborsare la quinta parte del capitale pattuito e il resto dopo il perfezionamento della fabbrica ed entro l'8 maggio 1748, altrimenti decadranno dal beneficio della scelta e dal capitale esborsato. Passato poi il mese di aprile si intenderanno scaduti i termini del progetto e resterà in piena libertà di Fiorini di fare o non fare dei restanti palchi del primo, secondo ordine e pepiano, quei contratti o disposizioni che crederà di suo interesse. Seguono i nomi degli acquirenti con scelta di palco e prezzi per ordine e numero:

Prosceni di primo ordine	ducati 2.400
Pergoletto di primo ordine	ducati 2.500
Sporti in fuori del primo ordine	ducati 2.100
Palchi di faccia del primo ordine	ducati 2.300
Palchi alla banda del primo ordine	ducati 1.900
Tutti i prosceni del pepiano e del secondo ordine	ducati 2.300
Pergoletto del secondo ordine	ducati 2.400
Palchi di faccia del pepian e del secondo ordine	ducati 2.200

29. Ibid.

Sporti in fuori del pepian e del secondo ordine	ducati 2.000
Palchi alla banda del pepian e del secondo ordine	ducati 1.800 <sup>30</sup>

Se il primo febbraio 1748 Zuanne Fiorini redige il progetto per il godimento dei palchi al San Samuele, a distanza di pochi giorni, il 7 febbraio, i fratelli Grimani indirizzano ai proprietari dei palchi del San Giovanni Grisostomo un'extragiudiziale per l'affrancazione del capitale a loro disposizione, in modo da rientrare in possesso della proprietà del bene. Su questo aspetto sarebbe necessaria un'analisi più approfondita dei protocolli di altri notai veneziani con i quali è molto probabile che i Grimani collaborassero in riferimento ai propri teatri (come Giacomo Bonzio per il San Giovanni Grisostomo o Domenico Maria Spinelli per il San Benedetto). Nonostante ciò, leggendo la serie di intimazioni per l'affrancazione dei palchi al San Giovanni Grisostomo<sup>31</sup> e gli atti di restituzione del capitale per i palchi dell'incendiato San Samuele, si nota che i nomi dei proprietari ritornano con una certa frequenza. Infatti si evince che nello stesso giorno, nel maggio 1748, il capitale affrancato per mano dei Grimani viene versato a Fiorini per l'acquisto di un palco nel nuovo teatro di San Samuele. In questo modo i nomi dei proprietari dei palchi appaiono gli stessi e il capitale esborsato viene subito reinvestito. Generalmente si osserva che i godimenti sono firmati da Fiorini e le affrancazioni da parte di Michiel e fratelli Grimani avvengono lo stesso giorno; si tratta prevalentemente di affrancazioni al San Giovanni Grisostomo e di godimenti al San Samuele; in linea di massima l'importo per le affrancazioni corrisponde o è inferiore ai godimenti.<sup>32</sup>

I documenti illustrati indurrebbero a credere che i Grimani procedano a una duplice, contemporanea trattativa. Le somme versate per il godimento dei palchi al San Samuele permettono ai nobiluomini di procedere all'affrancazione del capitale per i palchi negli altri teatri di famiglia. In questo modo i Grimani ritornano padroni dei palchi al San Giovanni Grisostomo, forse con l'intenzione di slegarsi da qualsiasi vincolo economico o repertoriale, in vista di una riprogrammazione drammaturgica.<sup>33</sup>

30. Ivi, c. 20r.

31. *Intimatio* per affrancazione di palchi al San Giovanni Grisostomo, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 309v.-311v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

32. Nello studio per la mia tesi dottorale avevo proposto una tabella in cui erano messi in relazione gli atti di godimento per i nuovi palchi al San Samuele e quelli di affrancazione per i palchi al San Giovanni Grisostomo o nell'incendiato San Samuele sulla base dei documenti rinvenuti tra le carte del notaio Mandelli. Inoltre si forniva un esempio di trascrizione della progressione tra affrancazione e godimento a favore del console britannico Joseph Smith, noto personaggio della scena politica e culturale veneziana (*affrancatio*: ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, c. 131r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]; *godimento*, ivi, c. 135v.).

33. Anche se tale ipotesi necessiterebbe di ulteriori prove, dal momento che l'input de-

3. *Zuanne Fiorini: chi è costui?*

La ricostruzione [del teatro di San Samuele] era stata possibile solo col ricorso ad un accordo finanziario con un borghese, Zuanne Fiorini (l'apporto di esponenti della borghesia stava da tempo diventando un fenomeno costante nel panorama dell'attività produttiva della città).<sup>34</sup>

La versione di Mangini non è del tutto corretta: Fiorini non è un borghese arricchito che vuole investire i suoi capitali nel teatro. Innanzitutto costui non investe soldi propri, ma dice di agire per conto di altri; inoltre lavora per Ca' Grimani e dunque opera per gli interessi dei suoi padroni. Sarà quindi opportuno esporre i pochi dati certi su questa enigmatica figura.

Zuanne Fiorini nasce il 9 novembre 1713 ed è battezzato il 15 dello stesso mese nella parrocchia di San Giovanni Grisostomo.<sup>35</sup> Sicuramente la sua identità corrisponde a quella dell'agente di Ca' Grimani, perché il nome della madre ritorna in una procura del 4 maggio 1748 registrata dal notaio Lorenzo Mandelli, in cui Cecilia e Perina Picengo, per riscuotere l'eredità del fratello Lorenzo, nominano legittimo commesso Zuanne Fiorini di Giovanni, loro figlio e nipote.<sup>36</sup> A conclusione del documento si legge: «Actum Venetijs Domi habitationis supradicti Constituentium de Confinio Sancti Cantiani».<sup>37</sup> La stessa parrocchia, in relazione all'abitazione di Fiorini, viene attestata anche in un altro atto Mandelli,<sup>38</sup> ma purtroppo dai registri dei morti e dei battesimi non è stato possibile reperire ulteriori informazioni.

Non è facile invece identificare le funzioni esercitate da Fiorini in casa Grimani. Sicuramente svolge incarichi amministrativi come agente, comprendendo

cisivo per la ridefinizione drammatica nei teatri Grimani è consequenziale alla proposta di Goldoni-Medebach al Sant'Angelo a partire dall'autunno del 1748.

34. N. MANGINI, *L'organizzazione teatrale a Venezia nel Settecento*, «Ariel», 1, 1986, 1, p. 69.

35. «Adi 15 d[ett]o [15 novembre 1713] / Zuanne, Iseppo, e Carlo fio del q. Zuanne Fiorini, e della Sig.ra Cecilia Iugali, D[omin]o Iseppo Picengo Padre di d[ett]a Cecilia nato li 9 del pass[at]o. Comp[ar]e il Sig. C. Diodato Seriman di Marco da S[an]ta M[ari]a Formosa. Com[ar] e Manella da Rialto. Battezzò il Sig. D. Bianchini Giovane di Chiesa» (APV, *San Giovanni Crisostomo, Battesimi*, reg. 3 [1703-1810], c. 24r.).

36. «Die Sabbati 4: Mensis Maij 1748 / La Signora Cecilia relicta del quondam Signor Giovanni Fiorini, et Perina Sorelle Pezengo quondam Iseppo facendo ambedue come heredi ab Intestato del quondam Signor Lorenzo Pezengo fu loro fratello spontaneamente con ogni Modo Migliore con che hanno potuto, e possano hanno Costituito, et ordinato loro legitimo Comesso, e Procuratore irrevocabile il Signor Zuanne Fiorini quondam Zuanne loro figliolo, e Nipote respettive presente» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 93r.-94r.: 93r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).

37. Ivi, c. 94r.

38. «Actum Venetis Domi habitationis supradicti Fiorini de Confinio Sancti Cantiani» (16 maggio 1748: ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, c. 195r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).

spesso in atti notarili quale testimone<sup>39</sup> ed essendo nominato procuratore in molti affari di famiglia.<sup>40</sup>

Fiorini è anche poeta e in questa veste viene scritturato dall'impresario Angelo Mingotti al San Moisè nel carnevale 1750-1751 per risanare gli insuccessi della stagione precedente:<sup>41</sup> il 26 dicembre 1750 (la stessa stagione della *Marianna chiara* e delle *sedici commedie nuove goldoniane*) scrive *L'opera in prova alla moda*, che dimostra l'avveduto spirito imprenditoriale del suo autore. Di soggetto meta-teatrale, essa descrive una compagnia di cantanti indisciplinati che devono essere 'contenuti' e ripetutamente incitati dal compositore e dal poeta a provare l'opera della successiva stagione: *Urganostocor*. Questo dramma «tragico, tragicissimo ma con lieto fine» (come si legge nel frontespizio del libretto) viene effettivamente allestito nel terzo atto, ma diviso in tre azioni da rappresentarsi in tre sere distinte. Inoltre Fiorini scrive una *Continuazione del dramma 'L'opera in prova alla moda'* che costituisce il reale terzo atto della trama iniziale, da eseguirsi nelle ultime sere di carnevale. Nei suoi intenti di promozione il poeta-impresario è geniale: minimo sforzo per una massima resa. È il medesimo sistema proposto al San Samuele con il *Dittico della Marianna*: l'impresario-librettista fidelizza il pubblico che, desideroso di vedere lo sviluppo e la conclusione de *L'opera in prova alla moda* e dell'*Urganostocor*, è costretto a recarsi al San Moisè per quattro sere in una stessa stagione.

Purtroppo non si è reperito alcun documento in grado di provare che, come si crede, Fiorini agisse per conto dei Grimani nella fabbricazione e nella compravendita dei palchi al San Samuele. Tuttavia nei registri di Mandelli in data 9 giugno 1751 si conserva uno strumento di *quietatio* con il quale i Grimani svincolano il proprio agente dalla gestione dei palchi del teatro.<sup>42</sup> È indubbio,

39. Esempi di atti notarili in cui il nome di Zuanne Fiorini è presente come testimone: livello in Adria tra i Grimani e monsignor reverendo don Gaetano e d. Bortolamio fratelli Ronconi, 16 aprile 1747, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, c. 35v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli); 27 gennaio 1747 *m.v.*, ivi, c. 301r.

40. Cfr. procura a Fiorini per le miniere di Zoldo per conto di Michiel, Zuanne e Alvise fratelli Grimani, 22 novembre 1750, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9283, c. 218r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli); nomina di Maria Foscarini, vedova di Zuan Carlo Grimani, a suo legittimo commesso e procuratore Zuanne Fiorini *quondam* Zuanne, 31 marzo 1748, ivi, b. 9281, c. 26v.

41. Cfr. G. POLIN, *Introduzione* a C. GOLDONI, *Drammi comici per musica*, I. 1748-1751, a cura di S. URBANI, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 9-119: 30. Lo stesso studioso sostiene: «scrivere drammi per musica, seri o comici, nella Venezia del Settecento voleva dire anzitutto entrare in contatto con quelle tipiche figure di operatori dello spettacolo che erano gli impresari teatrali. Goldoni, senza dubbio, ne incontrò molti e dei più attivi, ma invano si cercheranno nelle pagine dei *Mémoires* riferimenti a personaggi quali Angelo Mingotti, Zuanne Fiorini, Prospero Olivieri, Antonio Codognato o Bartolomeo Vitturi» (ivi, p. 9).

42. «Die Mercurij 9 Mensis Junij 1751 / Essendo, che dall'anno 1739 sino l'anno presente 1751 è stato, come continua, il Signor Zuanne Fiorini alla direzione di vari Negozi, e maneggi per conto delli NN.HH. ser Michiel, ser Alvise e sier Zuanne fratelli Grimani, furono de ser

inoltre, che nella ricostruzione del San Samuele Fiorini sia un prestanome dei Grimani: è l'impresario al quale viene affidata la fabbrica e la vendita a godimento dei palchi. Infatti in tutti gli atti relativi a quel teatro il suo nome risulta sempre seguito dalla perifrasi «per li nomi che dichiarirà». <sup>43</sup> È la stessa formula con la quale riceve il 17 giugno 1747 da Marc'Antonio Mocenigo la cessione e la libera rinuncia di un palazzetto a Dolo, al prezzo di 1.000 ducati correnti, e di una casetta a Venezia situata nella contrada di San Giacomo dell'Orio, a 50 ducati. <sup>44</sup> Non solo nell'atto si dice che il palazzetto di Dolo è

Zan Carlo, e desiderando il medesimo riportarne, dalli stessi una ben dovuta cauzione e quietanza il giorno d'oggi, perciò avendoli umilmente supplicati, sono concessi, com'è di giustizia, a compiacerlo. / Per questo effetto dunque comparsi avanti me Nodaro e Testimoni infrascritti li sopradetti NN.HH. Sier Michiel, ser Alvise e ser Zuanne Fratelli Grimani, furono de ser Zan Carlo, e volontariamente per se medesimi, eredi, e successori loro hanno fatto sicome con il tenor presente Publico Istrumento fanno, al sudetto Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne, qui presente et accentante, un'ampla, e generale quietanza, liberazione, et assoluzione amplissima, sopra ogni, e qualunque sorte di Negozi e maneggi avuti dal medesimo, per conto di detti NN.HH. Fratelli, da detto anno 1739, sino al giorno d'oggi, e specialmente per occasione de Contratti a golder, affitanze, riceveri de Palchi, posti nel Teatro nuovo di San Samuel da lui possesso per li nomi che dichiarirà confessando essi NN.HH. Pieggi, ne Contratti medesimi, aver dal medesimo Sig. Fiorini avuto, et effettivamente ricevuto ogni, e cadauna summa apparente da Contratti stessi, e ricevute, con che chiamandosi intieramente paghi, sodisfatti, e contenti, promettono, che mai più in tempo alcuno, sarà il sudetto Sig. Fiorini, e di lui Eredi, e Successori per occasione delli Sopradetti affari, e manegi fin'ora corsi dimandato cosa alcuna, ne mai molestato, o fatto molestare, da chi si sia, facendosi perciò li medesimi NN.HH. simul, et insolidum manutentori principali, in ogni tempo, e caso, a soleva del medesimo Fiorini, contro qual si voglia persona, a proprie loro spese, danni, pericoli et interessi. / Per li che, e per l'osservanza inviolabile delle cose, di sopra dichiarite, obligano detti Nobb. Hoo. Fratelli Grimani, tutti li loro Beni, Simul, et insolidum d'ogno sorte, presenti, e futuri, super quibus rogatus. / Actum Venetijs, In Ca' Grimani, de Confinio, Sancte Marie Formose, presentibus D[omin]o Ioanne Scopin, q[uonda]m Antonij, et D[omin]o Antonio Baggio, q[uonda]m Dominici, Testibus» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, cc. 72v.-73r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]; per la minuta: ivi, b. 9351, fasc. 52).

43. «Sucessa la fatal disgrazia dell'incendio total del teatro di San Samuel, seguì la notte deli 30 Settembre passato, fu quello posto al Pub[bli]co Incanto per il Mag[istra]to de Proved[ito]ri di Commun in essecuz[ion]e delle leggi, e sotto li 16 Ottobre susseguente fu deliberato con polizza Secreta di Mag[gio]r Summa dell'Offerta in nome al detto Fiorini per li nomi che dichiarirà a Livellaz[ion]e del Fondo, Muraglie, et altro rovinoso che conteneva il Teatro stesso» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, c. 400r. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]). «Fatto Padrone il d[et]to Fiorini per li nomi che dichiarirà del Sud[det]to Teatro in forza dell'accenato Inst[rument]o di Livello Affrancabile» [ivi, c. 401v.]. «Et a debito del d[et]to Fiorini come Padron del Teatro di San Samuel per li nomi che dichiarirà, [...] deposito a D[omin]o Zuanne Fiorini come Patron del Teatro di San Samuele per li nomi che dichiarirà» (ivi, c. 403r.).

44. Cfr. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 98r.-101v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli). «Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne, qui presente che per se med[esi]mo sive per quella persona, o persone che in qualunque tempo sarà da lui dichiarito stipula, et accetta» (ivi, c. 98r.).

tenuto in affitto da Michiel e fratelli Grimani,<sup>45</sup> ma al termine si specifica che l'acquisto è fatto per conto di essi.<sup>46</sup> Sennonché il vitalizio ritorna in possesso di Mocenigo il 19 ottobre 1747, proprio a seguito del gravoso incendio al San Samuele.<sup>47</sup> Inoltre i Grimani compaiono come 'pieggi', ovvero garanti, negli atti relativi alla ricostruzione del San Samuele;<sup>48</sup> in aggiunta, nelle minute dei contratti di godimento dei palchi stipulati tra Fiorini e gli affittuari, si trovano le convalide, in foglietti sciolti, di pugno di Michiel Grimani.<sup>49</sup> Infine, come si è visto, saranno gli stessi fratelli (attraverso la figura della madre) ad affrancare la somma di 12.500 ducati che Alba Giustinian Corner avanza, per conto di Fiorini, all'impresario Mauro per la costruzione del teatro.<sup>50</sup>

La stessa formula «per li nomi che dichiarirà» compare poi nel 1753 in una situazione analoga e consequenziale: quando Giovanni Morinello viene incaricato dai Grimani di intavolare le prime trattative con i Venier dei Gesuiti per l'acquisto del fondo sul quale si costruirà nel 1755 il teatro di San Benedetto.<sup>51</sup> Si è reperito un documento che attesterebbe che Morinello avrebbe agito, in tutti gli atti inerenti alla costruzione di quel teatro, per conto e nome dei fratelli Grimani.<sup>52</sup> Non sono emerse analoghe testimonianze per il ca-

45. «Al presente è tenuto ad affitto dal Nob. Ho. Sier Michiel, e fratelli Grimani furono de Sier Zan Carlo e pagano d'annuo affitto Ducati cento Vinti correnti da L. 6:4 l'uno» (ibid.).

46. «Die Lune 17 Mensis Septembris 1747 Constituito avanti me Notaro, Testimonij infrascritti il Soprascritto Sig. Zuane Fiorini q[uonda]m Zuane, e volontariamente per se med[esi]mo e per gl'heredi e successori suoi dichiara, che il soprascritto Instrumento d'Aquisto Vitalizio rogato in atti miei sotto di 17 Giugno prossimo passato è stato da lui fatto per solo conto, nome e de proprij denari del N.H. ser Michiel Grimani fu de ser Zan Carlo et di non haver egli Sig. Zuane nel med[esi]mo Instrumento servito che del semplice solo suo nome, non intenden. [sic] per il med[esi]mo Aquisto rissentirne in alcun tempo mai alcun beneficio ne malefitio et ius» (ivi, cc. 100r.-v.).

47. Cfr. ivi, cc. 100v.-101r.

48. A titolo esemplificativo si veda ASV, *Notarile. Atti*, b. 9347, fasc. 19 (minute del notaio Lorenzo Mandelli).

49. A titolo esemplificativo si veda ibid.

50. Cfr. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 428r.-431r., 446r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

51. «Il nuovo Teatro divisato a fabricarsi nella picciola contrada di S. Benetto fu patuio con instrumento 1753. 8 Aprile, e ne assunse l'obbligo D. Zuane Morinello per li nomi che dichiarirà» (ASV, *Inquisitori di stato*, b. 914, fasc. 'Teatro di San Benedetto'; già in MANCINI-MURARO-POVOLEDO, *I teatri del Veneto*, cit., to. II [1996]. *Venezia e il suo territorio. Imprese private e teatri sociali*, p. 136).

52. Lo strumento con cui si ripudia l'eredità di Zuan Carlo Grimani è registrato presso i *Savi sopra conti* (ASV, b. 74, fasc. 77) in un fascicolo in cui sono conservati anche importanti atti relativi allo strumento con cui si ripudia l'eredità di Michiel; tra questi compare la dichiarazione di Giovanni Morinello, rilasciata il 9 dicembre 1755, secondo cui costui avrebbe agito per conto dei Grimani per il teatro di San Benedetto, nonché una stima del 'valor di decima' della

so di Fiorini al San Samuele, ma si può supporre che l'iter sia stato lo stesso: i proprietari fanno agire i loro agenti come prestanome (rimarrebbe da capire perché e con quali convenienze).

Inoltre fin dall'avvio della costruzione del San Benedetto si nota il collegamento con un altro progetto di vertenza Grimani in cui compare in prima linea Fiorini: quello per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo (che sarà analizzato di seguito). Il ruolo di Morinello sembra condividere molte analogie con quello assunto da Fiorini qualche anno prima.<sup>53</sup>

sala (20 aprile 1759): «Dichiarazione Gio. Morinello / 1755 9 Dicembre / Costituito davanti me Nodaro, e Testimonii infrascritti il Sig. Marzo Rizzati come Procurator del Sig. Zuanne Morinello q. Francesco appar Procura in atti di D. Lucio Pozzato Nodaro di Loreo de di 26 Settembre passato con Legalità Pretoria di detto giorno con autorità di far l'infrascritta dichiarazione, che qui sotto sarà registrata, volontariamente in nome di detto Sig. Morinello dichiara che l'acquisto per esso Morinello fatto per li nomi dichiarerà dal N.H. ser Sebastian Venier fu de ser Nicolò de Stabili in questa Città nella Contrada di S. Benetto li 8 Aprile 1753 negli atti miei, così pure ogni altra Carta, Instrumento, obbligazione o Contratto dipendentemente da detto acquisto fatti da esso Sig. Morinello per li nomi dichiarerà, esser l'acquisto medesimo, et altri Contratti tutti da quello dipendenti stati fatti per conto, nome, et interesse delli NN.HH. ser Michiel, ser Alvise, e ser Zuanne Fratelli Grimani furono de ser Z. Carlo, cosicchè in forza della presente dichiarazione tutto debba intendersi fatto, come in effetto fu fatto, stipulato, e contratto per conto, et interesse delli Sudetti NN.HH. e debba pure in avvenire a restare per conto delli stessi Eredi, e successori loro, annullando in quanto mi occorresse, benchè in forza della dichiarazione presente rendesi da per se caduta, e molto più per le cose successe la Procura d'esso Sig. Morinello fatta nella persona di D. Francesco Fedeli fatta sin in allora d'ordine, e commissione di detti NN.HH. Grimani per conto, et interesse de quali tutto ha fatto, non avendo lo stesso Morinello, che per pura gratificazione posto il di lui nome, ma sempre per conto di chi dichiarerà, e della presente dichiarazione, ne doverà esser data notizia al sudetto N.H. Venier, NN.HH. Grimani et altri occorresse, et sic et Rog[ata]a [non c'è nome di notaio]» (ibid.). In uno strumento del 24 aprile 1756 conservato negli atti di Domenico Maria Spinelli per la stipula d'affittanza perpetua a Iseppo Mazzoni di alcuni palchi al San Benedetto viene trascritta una copia del progetto della fabbrica (ASV, *Notarile. Atti*, b. 12394, n. 175, cc. 6v.-11r. [protocolli del notaio Domenico Maria Spinelli]). È opportuno notare che dalla formula «Divenuto Patrone il S[igno]r Gio. Morinello per li nomi» della versione del 25 aprile 1755 si è passati a «Divenuti Patroni li NN.HH. ser Michiel, ser Alvise Aba[t]e, e ser Zuanne Fratelli Grimani furono de q. ser Carlo delli stabili a S. Bene[de]tto» (ivi, c. 8r.). Dunque i Grimani subentrano a pieno diritto nella gestione del teatro.

53. «Adì 25 Aprile 1755. Venere. / Divenuto Patrone il S.r Gio. Morinello per li nomi, che dichiarerà delli Stabili a S. Benetto, erano di ragione del N.H. Sebastian Venier per fabbricarvi un nuovo Teatro nobile, decoroso, e commodo, nella Fabrica del quale avendo principalmente in mira che la città sia decorata da un'Opera seria, che sia immancabile ognanno fatta con tutta la magnificenza, perché li Cittadini, e Forestieri aver possano con sicurezza questo onesto, e decoroso trattenimento. Et essendo l'unico, e vero mezzo col quale conseguir si possa il fine sudetto in tutti li tempi avvenire, quello di erigere un Teatro che abbia una ricca Dotte, certa, e talmente intangibile che né in presente, né nelle età future possa mai essere intaccata, né in parte alcuna diminuita, si è formata al fine sudetto la presente Scrittura che dovrà aver forza di

Si potrebbe concludere che per la stagione d'autunno 1751 Michiel Grimani riprende il pieno controllo della propria offerta: affida il San Samuele, definitivamente riconvertito all'opera buffa, all'impresario Prospero Olivieri, che assolda il duo vincente Galuppi-Goldoni, e apre il San Giovanni Grisostomo alla commedia romanzesca con Chiari e la compagnia Imer-Sacco, puntando su un'apertura a effetto con il *Prologo alle nove muse de L'erede fortunato*. Contemporaneamente Fiorini mette in scena nel carnevale 1750-1751 un'opera al San Moisè per Mingotti e inizia a occuparsi del progetto di riedificazione del Santi Giovanni e Paolo.

#### 4. *Un imponente progetto di ricostruzione del teatro di Santi Giovanni e Paolo: premessa per il San Benedetto*

L'incendio del San Samuele, insieme alla serrata concorrenza del Sant'Angelo e del San Moisè, produce una serie di conseguenze che permettono ai Grimani di concludere una ridefinizione impresariale e drammaturgica di ampio respiro. Terminata la fabbrica, il San Samuele può vantare una sala rinnovata rispetto a quella del San Giovanni Grisostomo, la quale a sua volta esige interventi di restauro. Si predispone un progetto di contrattazione con i palchettisti e il capitale ricevuto per il godimento dei palchi nella nuova sala viene utilizzato per l'affrancazione dal capitale versato in precedenza per i palchi del San Giovanni Grisostomo, dove si può pensare si siano redatte nuove stipulazioni di vendita.

La riorganizzazione drammaturgica non è celere: i nobili proprietari, si è visto, impiegano quattro anni per riprendere il controllo diretto della gestione del teatro; al termine dei quali, nell'autunno del 1751, al San Giovanni Grisostomo approda la compagnia Imer, mentre il San Samuele apre all'opera buffa. Non si sa quanto questo passaggio sia stato accolto positivamente dal pubblico; certo è che lo storico, sublime teatro di San Giovanni Grisostomo è declassato a un genere meno 'nobile'<sup>54</sup> e, cosa ancor più grave, i Grimani non dispongono più di una sala per l'opera seria.

Tuttavia tale ridefinizione si inserisce probabilmente in un disegno più ampio che prevede l'apertura di un terzo teatro per l'opera seria. La svolta deve

Legge inalterabile, e peculiare del sudetto Teatro di S. Benedetto, e Legge infissa nel Fondo, e Fabbrica del Teatro stesso, cosicchè qualunque sia il Padrone di detto Teatro, tanto in presente che per l'avvenire in perpetuo per qual si sia escogitato titolo sia sempre soggetto esso Teatro alle stesse Leggi come infisse al Fondo, e dal Fondo, e Teatro inseparabili» (N. MANGINI, *Per una storia dei teatri veneziani. Problemi e prospettive*, «Archivio veneto», s. v, CIV, 1973, 135, pp. 197-226: 219-220).

54. MANGINI, *L'organizzazione teatrale a Venezia nel Settecento*, cit., pp. 69-70.



essersi presentata il 29 dicembre 1748 quando i *Notatori Gradenigo* attestano il crollo del tetto del teatro di Santi Giovanni e Paolo, ormai da più di trent'anni in disuso: «precipitò sopra il rio della Panada il Teatro di SS. Gio e Paolo verso le ore 19. Questo già 33 anni fu dimesso, né più si recitava, et era di ragione di Z. Michele e Fratelli Grimani». <sup>55</sup>

A seguito di questa propizia disgrazia, sempre attraverso il prestanome e la guida attenta di Zuanne Fiorini, i Grimani progettano un ambizioso piano di ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, al quale deve essere seguita un'accurata campagna di promozione, se nei *Notatori* si trovano per due volte e a distanza di pochi giorni notizie molto dettagliate al riguardo:

[22 gennaio 1752] Progetto esibito da Gio. Fiorini circa l'erigere un nuovo teatro nella contrada di S. Marina in faci ai Mendicanti mediante il numero di XXX associati, in atto del nod[ar]o Lorenzo Mandelli. <sup>56</sup>

[5 febbraio 1752] Capitoli n[umer]o XXX, posti in atti del nodaro Lorenzo Mandelli proposti onde erigersi da Gio. Fiorini un nuovo Teatro presso al dirozato Grimani di S. Gio. e Paolo sopra fondo dirimpetto alli Mendicanti di raggioni dei N[obili] H[uomini] Morosini dove pure anticamente era un altro antico teatro. Li agregati saranno 80 mediante l'esborso da 1.100 d[ucati] per cadauno. <sup>57</sup>

Procediamo con ordine. Circa due anni prima del progetto di ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, il 27 aprile 1750 Fiorini presenta al notaio Mandelli un contratto privato stipulato il primo aprile con Federico, Tommaso e Francesco Morosini, figli di Domenico di Santa Maria Formosa. Lo stesso giorno, come attestato a conclusione dell'atto, Fiorini specifica che l'accordo si debba

55. *Notatori Gradenigo*, cit., I, c. 15r. (già in MANGINI, *I teatri di Venezia*, cit., pp. 61 e 82).

56. Ivi, II, c. 8v.

57. Ivi, c. 10r. Già Nicola Mangini aveva citato le testimonianze dei *Notatori Gradenigo* e il progetto di ricostruzione del teatro, ma senza contestualizzare e sottovalutando l'episodio: «nel 1751 Giovanni Fiorini stipula per una società di 60 'agregati' un atto notarile per la costruzione di un nuovo Teatro 'presso al dirocato Grimani di SS. Gio. e Paolo, sopra Fondo dirimpetto alli Mendicanti ... dove pure anticamente c'era un altro antico teatro'. Ma, a quanto ci risulta, non se ne fece nulla» (MANGINI, *I teatri di Venezia*, cit., p. 82). E ancora: «non mancarono, neppure nel razionalistico Settecento, alcuni fantasiosi progetti di teatri, certamente meno stravaganti di quelli del secolo precedente, ma indici anch'essi comunque, di una diffusa passione e insieme di un rischio calcolato. Ricordiamo quello di Giovanni Fiorini, intenzionato a far erigere un nuovo teatro presso il luogo dove si trova il demolito teatro Grimani dei SS. Gio. e Paolo. Fu steso anche il relativo atto notarile, nel febbraio 1752, che impegnava i 60 associati all'impresa a un versamento iniziale di 1.100 ducati per ciascuno. Ma poi non se ne fece nulla» (ivi, p. 182). Il fatto che Mangini non fornisca ulteriori informazioni sugli atti Mandelli (come suggerito dai *Notatori*) lascia supporre che lo studioso si sia limitato alla testimonianza del Gradenigo, senza approfondire la notizia, perché valutata un tentativo velleitario.

intender da lui fatto «per li nomi che dichiarirà». <sup>58</sup> Con la citata scrittura del primo aprile, che dovrà aver principio ed effetto trascorsi sei mesi, i Morosini concedono per ventinove anni, con un contratto rinnovabile per altri ventinove, un terreno con fabbriche di *teze* (ovvero capannoni in legno) in contrada di Santa Marina. Il fondo accordato è contiguo al distrutto teatro di Santi Giovanni e Paolo che, come si evince dal documento, era stato acquistato dallo stesso Fiorini dal magistrato dei Provveditori di comun l'11 giugno 1749, molto probabilmente con una procedura simile a quella attuata per l'acquisto dell'incendiato fondo del San Samuele: «il Fondo del distrutto Teatro acquistato dal med[esi]mo Sig. Fiorini dal Mag[istra]to ecc[ellentissi]mo de Provveditori di Comun li 11 giugno 1749, e di sua particolar raggione». <sup>59</sup> Inoltre nell'atto notarile dell'aprile 1750 si specifica che, oltre al terreno di proprietà Morosini, sarà sempre obbligato il fondo libero e contiguo spettante a Fiorini, ovvero il «Fondo rovinoso del vicin Teatro in esso Sig. Fiorini pervenuto coll'Istrumento 11 giugno 1749 ed ogni e qualunque Fabrica che sopra detti Fondi potesse esser fatta costruire». <sup>60</sup>

Il documento Mandelli non è un semplice contratto d'affitto, ma sostiene l'esistenza di un progetto condiviso con i Morosini per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo. Non solo: già nel XVII secolo i Grimani avevano stipulato degli accordi con gli stessi Morosini per la costruzione del loro primo teatro. Infatti si parla di «vecchi accordi intercorsi tra casa Morosini e Casa Grimani circa l'accesso al teatro di Santi Giovanni e Paolo sin dall'anno 1663», di «una provisionale di ducati 120 seguita il 21 maggio 1749 e presentata ai Giudici di Petizion» e di «un Costituito del 27 settembre 1749 presente presso il Procurator di Comun». <sup>61</sup>

Per il terreno, che si trovava locato a Gaetano e fratelli Marsili per 86 ducati all'anno, Fiorini si impegna a pagare un canone di 130 ducati (con un considerevole aumento rispetto al prezzo concesso ai Marsili). L'affitto, inoltre, doveva essere investito da Morosini nelle Scuole Grandi o Arti della città, come cautela del capitale libero, con una rendita del 4% annuo, pari a 130 ducati.

I punti quinto, sesto, settimo e ottavo del contratto chiariscono la vera natura del progetto: ricostruire l'antico teatro, sfruttando il fondo della distrutta sala e incorporandovi quello contiguo dei Morosini. Infatti nella scrittura si legge che Fiorini è libero di edificare su quel terreno qualsiasi fabbrica desideri, senza che i Morosini possano impedirglielo. Se mai egli intendesse demolire,

58. *Presentatio contracto*, 27 aprile 1750, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9283, cc. 51v.-55v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli). Per la trascrizione del documento cfr. *infra Appendice*, doc. 5.

59. Ivi, c. 53v.

60. Ivi, c. 52r.

61. Ivi, cc. 51v.-55v.

insieme ai capannoni di *teze*, il granaio di proprietà Morosini, al presente affittato a Michiel e fratelli Grimani, potrà farlo, previa la rinuncia degli attuali affittuari e la corresponsione annuale di 75 ducati e di una regalia (come da contratto d'affitto stipulato con i Grimani). Il settimo punto esplicita i rapporti tra Fiorini e i Morosini per un'eventuale ricostruzione del teatro:

Se saprà il Fondo del distrutto Teatro acquistato dal med[esi]mo Sig. Fiorini dal Mag[istra]to ecc[ellentissi]mo de Provveditori di Comun li 11 giugno 1749, e di sua particolar ragione, ne venisse costruito un nuovo per cui devono stare detti NN.HH. Morosini alle antiche Carti, e Conventioni con li NN.HH. Grimani, però resta dichiarato anche con la presente, che succedendo tal rifabrica e ritrovandosi a Recitare Opere in Musica come negl'anni successivi al 1668, sino al 1714 doveranno restar contenti essi NN.HH. Morosini di quanto fu stabilito, e convenuto in dette antiche Carte sin l'anno 1663.<sup>62</sup>

Ovvero si intende concesso il libero ingresso alla porta per i membri di Ca' Morosini e il godimento di un palco di proscenio di secondo ordine. Inoltre, nel caso in cui nel nuovo teatro si recitasse anche nella fiera dell'Ascensione, i Morosini dovranno scalare a Fiorini 10 ducati dai 130 d'affitto.

##### 5. *Il progetto della ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo*<sup>63</sup>

Il progetto per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo è conservato nei registri del notaio Mandelli ed è datato 15 gennaio 1752. A conclusione della busta 9284 si trovano due fascicoli sciolti inerenti la fabbrica, di cui nella busta 9351 non esiste minuta: la motivazione più probabile di tale assenza è che, a seguito della morte del notaio o della mancata attuazione del piano, le carte sono state inserite nel registro senza essere segnalate.<sup>64</sup> Si tratta di un progetto di stipula per ottanta interessati in un sistema di compravendita dettagliato ed elaborato, nel quale non sono mai nominati i Grimani, dato che Fiorini (seppur per i nomi che dichiarerà) agisce in qualità di affittuario su un fondo di proprietà dei Morosini. Gli intenti sono chiari fin dalle prime righe: si vuole ridonare alla cit-

62. Ivi, cc. 53v.-54r.

63. Cfr. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, fasc. n.n. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli); per la trascrizione del documento cfr. *infra Appendice*, doc. 6.

64. Suppongo che questo inserimento sia avvenuto il 9 aprile 1753, quando l'architetto Francesco Bognolo riceve dai notai deputati all'Archivio delle scritture dell'archivio dei notai morti il disegno del teatro, allora presente nelle carte del defunto Lorenzo Mandelli. Quindi è probabile che il disegno venisse restituito all'architetto e l'atto ritornasse a essere inglobato nel registro del notaio.

tà un importante teatro di opera seria, riportando agli antichi splendori il Santi Giovanni e Paolo, un tempo capace di donare fasto e divertimento alla città.<sup>65</sup>

Il progetto, dunque, nasce in concomitanza con la ridefinizione repertoriale del San Samuele e del San Giovanni Grisostomo. Non solo: il naufragio dello stesso progetto sarà un passaggio necessario e vincolante per il successivo e ben più fortunato piano di edificazione del San Benedetto. Infatti, essendo il San Giovanni Grisostomo aperto a uso di commedie, si reputa necessario:

studiare il modo più facile d'erigerne un altro più magnifico, e distinto di tutti pur a SS[anti] Gio[vanni] e Paolo sopra fondo, ove anticamente esisteva ancora Teatro, ed ora concesso dalli NN.HH. ser Ferigo, ser Tomaso, e ser Francesco Fratelli Morosini furono de ser Dom[eni]co proprietrij di d[et]to Fondo, ad uso, e libera disposizione del Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne, e per l'oggetto di detta nuova erezione di Teatro, in cui con il minore aggravio ed incomodo della Nobiltà, e de' particolari, anzi con loro vantaggio a distinzione di tutti gl'altri Teatri possa sostenersi col decoro di questa Città la continuazione in esso perpetuam[ent]e, com'è universal desiderio, dell'Opera in Musica serie, e nobili, come si praticò per il passato nelli due mentovati Teatri, escluse sempre in questo le Commedie, e le Opere buffè, che mai potranno in esso introdursi.<sup>66</sup>

Non solo si intende costruire un teatro che possa rendere lustro e onore alla città di Venezia, ma alla nobiltà veneziana viene anche proposto, in maniera articolata e analitica, un progetto duraturo e stabile tra ottanta compatroni che non gravi più sulle finanze di un'unica famiglia, la quale difficilmente può disporre liberamente del capitale necessario. Inoltre tale strumento vuole assicurare stagione dopo stagione la continua rappresentazione di opere serie. Fiorini desidera in questo modo sollecitare la nobiltà a concorrere alla sottoscrizione dei capitoli; a seguito della quale si potrà procedere alla costruzione in base al disegno dell'architetto Francesco Bognolo eseguito da Antonio Visetti. Le aspettative sono molto alte: si arriva ad affermare di voler innalzare una sala «di lustro maggiore d'ogni altro Teatro d'Italia».<sup>67</sup>

Seguono i trenta capitoli. Il teatro dovrà essere composto da quattro ordini e un pepiano, di trentuno o trentatré palchi, con un pergoletto di mezzo,

65. «Fra li diversi Teatri, che da più d'un Secolo fiorirono in questa Ser[enissi]ma Dominante il più rinomato si rese q[ue]llo eretto in Contrada di S. Marina detto di SS. Gio[vanni] e Paolo molti anni prima, che si edificasse l'altro egualmente famoso a S. Gio[vanni] Grisostomo, i quali per le particolari, e distinte rappresentazioni de' Drammi in Musica, sempre sostenute con Nobiltà, e decoro furono celebrati da tutto il Mondo» (ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, fasc. n.n., c. n.n. [protocolli del notaio Lorenzo Mandelli]).

66. Ibid.

67. Ibid.

sei prosceni, dieci 'di faccia' e i restanti 'di banda' (punto 1). Dovrà essere dipinto alla perfezione entro i prossimi diciotto mesi. Nel primo ordine sarà allestita la 'bottega d'acque' per la ricreazione del nobile pubblico. La sala sarà inaugurata nel 1753 e saranno possibili le recite anche durante l'Ascensione, ma sempre di opere serie (punto 2).

Gli interessati all'impresa dovranno sottoscrivere il progetto scegliendo un palco di pepiano, primo o secondo ordine, esborsando un capitale di 1.100 ducati (punto 9). Il numero degli interessati è fissato a ottanta (corrispondente al numero dei palchi nei citati tre ordini).<sup>68</sup> I palchi prescelti saranno in perpetuo di proprietà degli interessati e dei loro discendenti, i quali potranno disporne liberamente vendendoli, ipotecandoli o affittandoli a loro piacimento (punto 8). Il contratto dovrà essere sottoscritto nel giro di tre mesi a partire dal primo marzo ed entro il primo giugno 1752; passato il quale termine si intenderà il progetto scaduto «e sarà in libertà del d[et]to Sig. Fiorini di fare sopra il d[et]to Fondi, e del Teatro stesso, che si fabricasse tutto ciò, che fosse del di lui mag[gior] interesse» (punto 29).<sup>69</sup>

A partire dal primo marzo ed entro tre mesi, dal consorzio degli ottanta interessati dovranno essere eletti a maggioranza di voti tre presidenti direttori della fabbrica, dei quali uno prenderà anche il titolo di cassiere (punto 4). A quest'ultimo gli ottanta interessati dovranno immediatamente sborsare 500 ducati, del maggior capitale di 1.100 ducati. L'ammontare totale della prima riscossione sarà di 40.000 ducati, dei quali 12.500 dovranno essere investiti nei pubblici depositi (Scuole Grandi o Arti di Venezia) per «subrogare li prò [...] alle rendite de' stabili dei NN.HH. Morosini»,<sup>70</sup> mentre gli altri 27.500 dovranno essere utilizzati per la costruzione del teatro. Il rimanente esborso da parte di ogni interessato, di 600 ducati, della somma dei 1.100, dovrà essere versato terminata la fabbrica ed entro il mese di gennaio 1753 (punto 5). Del totale del secondo pagamento, pari a 48.000 ducati, 37.500 dovranno essere depositati al pubblico Banco giro per essere investiti a cauzione del contratto e 10.500 saranno utilizzati dal cassiere della fabbrica per il completo adempimento della costruzione, per la pittura, le scene e le macchine di scena. Dunque i 10.500, uniti ai precedenti 27.500, formano un capitale di 38.000 ducati, interamente finalizzato all'erezione del teatro.

Gli interessi annui del 4% maturati sul capitale dei 37.500 ducati a cauzione della fabbrica dovranno di anno in anno essere reinvestiti nel medesimo fondo

68. Saranno esclusi il pergoletto di primo e secondo ordine, i palchi nn. 14, 15, 17 e 18 del primo ordine (destinati agli ambasciatori) e i nn. 4 e 28 di pepiano, a libera disposizione di Fiorini, come anche i palchi pergoletto del terzo ordine, i nn. 1, 11, 21, 31 del terzo ordine e i due 'saloncini' sopra i prosceni del quarto ordine.

69. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, fasc. n.n., c. n.n.

70. Ibid.

per i seguenti trentaquattro anni (dal primo marzo 1753 al 1785); al termine dei quali (come si dimostra nel fascicolo denominato Foglio A) il capitale sarà accresciuto a 138.770 ducati (punti 6 e 7). Solo allora gli ottanta interessati potranno essere affrancati del capitale di 1.100 ducati inizialmente esborsato. Per cui se dai 138.770 vengono sottratti gli 88.000 per l'affrancazione degli interessati (pari a 1.100 per gli ottanta sottoscrittori), resta un capitale di 50.770, di cui 770 ducati rimangono a disposizione di Fiorini e i restanti 50.000 dovranno essere perpetuamente investiti a cauzione del contratto. Inoltre dagli interessi annuali del 4% sul capitale di 50.000 ducati, pari a 2.000 ducati, dovranno essere estratte a sorte ogni anno due grazie, del valore di 500 ducati, da donare a favore degli ottanta interessati (come si dimostra nel fascicolo denominato Foglio B).

Nel giro di tre mesi a iniziare dal primo marzo 1752, i palchi di terzo e quarto ordine (esclusi quelli di pertinenza di Fiorini) saranno concessi a godimento con il pagamento di 300 ducati per il terzo ordine e di 200 per il quarto. Di tale pagamento, un terzo sarà esborsato nell'immediato al cassiere della fabbrica per essere utilizzato per il perfezionamento della fabbrica o, se non fosse necessario, a vantaggio dell'impresa; mentre i rimanenti due terzi saranno devoluti entro il gennaio 1753 per essere investiti a cauzione del progetto (punto 9).

Al fine di garantire l'apertura del teatro stagione dopo stagione, si provvede la sala di una congrua dote, per la quale sono tenuti tanto gli ottanta interessati, quanto i proprietari dei palchi di terzo e quarto ordine a pagare ogni anno teatrale (una parte alla metà di settembre e l'altra alla metà di gennaio) il prezzo d'affitto (punti 13, 15, 16, 17 e 19).

I proprietari che non pagassero la loro quota saranno esclusi per quell'anno dalla disposizione del palco che sarà liberamente ceduta all'impresa. In caso si recitassero opere anche durante l'Ascensione, i proprietari dei palchi dovranno corrispondere una somma aggiuntiva pari alla metà di quanto pagato per l'autunno e il carnevale. A tal proposito, sarà possibile per ciascun proprietario rinunciare al palco per la stagione della fiera. Nell'eventualità, pur eccezionale, che mettessero in scena commedie o opere buffe, gli ottanta interessati e proprietari del terzo e quarto ordine non saranno tenuti a nessuna contribuzione per quell'anno (punto 20).

Curioso è il metodo di conservazione delle entrate. Il denaro proveniente dalla contribuzione dei palchi, dalle affittanze annue dei palchi non disposti, dai biglietti della porta e degli scagni, dall'affitto del botteghino delle acque e dagli introiti delle feste di ballo, dovrà esser depositato in uno scrigno chiuso con tre chiavi: una affidata al cassiere, un'altra a uno dei sei presidenti e la terza al conduttore dell'impresa. Detratto il dovuto a virtuosi, ballerini, musicisti, pittori, operai e inservienti del teatro, il disavanzo del capitale contenuto nello

scrigno dovrà essere così ripartito: due terzi a disposizione del conduttore e un terzo come deposito a garanzia delle recite della successiva stagione (punto 23).

Inoltre, a seguito del pagamento dell'importo annuale, gli ottanta interessati possono conseguire entro il mese di novembre fino a trecento biglietti d'ingresso per ogni palco (centocinquanta per i proprietari di terzo e quarto ordine) del valore di 1 lira e 10 soldi cadauno (in caso di recite durante la fiera dell'Ascensione potranno conseguire un terzo del numero dei biglietti sempre per il medesimo valore). Resterà, invece, al conduttore dell'impresa e ai sei presidenti il compito di fissare di anno in anno il costo del biglietto d'ingresso. Gli 'scagni' in platea costeranno 4 lire per le prime recite di opere nuove e l'ultima recita di Carnevale, 2 lire la domenica e le altre sere 1 lira.

Ogni anno nel mese di settembre saranno eletti sei presidenti e un cassiere dal corpo degli ottanta interessati, i quali per quell'anno non avranno alcun obbligo di pagamento. Tuttavia, al momento della sottoscrizione, gli interessati potranno rinunciare a tale elezione (punto 14).

La conduzione dell'impresa sarà affidata a Fiorini, il quale si impegna a garantire la corretta esecuzione delle clausole contrattuali (punto 14). Inoltre

*durante la vita del sud[det]to Sig. Fiorini il Teatro stesso sarà da lui, o da chi da esso fosse dichiarato in sua vece condotto, col metodo nella presente espresso, sciogliendo lo stesso col consiglio, e parere sempre delli sei Pressidenti le Comp[agnie] de Virtuosi, Ballerini, Suonatori, e così ogn'altra sorte di persone inservienti al Teatro med[esimo].<sup>71</sup>*

Le compagnie prescelte dovranno essere composte da almeno sei virtuosi di musica e da dieci ballerini tra i migliori disponibili, da sostituirsi di anno in anno a piacere del conduttore, con consiglio dei sei presidenti (punto 27). Ogni anno dovranno essere composte almeno dodici scene nuove e si provvederà al vestiario, all'orchestra e alle decorazioni; le recite non saranno in numero inferiore alle sessanta annuali (punto 28). Alla morte di Fiorini la conduzione «resterà in possesso, ed uso pieno unitamente alla Sala, Bottega, e Ingressi di d[et]ti 80 Interessati dalli di cui sei Pressidenti d'anno in anno sarà fatto ogni di loro volere per far seguire le recite».<sup>72</sup>

71. ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, fasc. n.n., c. n.n., punto 21 (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

72. Ivi, punto 22. Si aggiungono capitoli di vario genere, intesi a regolare ogni eventualità a cauzione degli ottanta interessati, come nel caso in cui i Morosini volessero ritornare in possesso del fondo prima dei trentaquattro anni stabiliti (punto 10); le precauzioni in caso di incendio (punto 11); nell'ipotesi in cui gli interessati volessero essere rimborsati del loro capitale e sciolti dall'intesa prima dei quarant'anni stabiliti (punto 12); come dovranno comportarsi i servitori in teatro (punto 18); nel caso in cui non si recitasse per qualche stagione o per il corso di sei anni continuativi (punti 24 e 25).

Tuttavia, il progetto non ottiene il successo auspicato: si possono contare solo ventisei sottoscrizioni a discapito delle ottanta previste. Ma Zuanne Fiorini non demorde: il primo luglio 1752 propone delle modifiche al progetto iniziale. Questa seconda versione<sup>73</sup> è registrata come fascicolo sciolto a conclusione della busta 9285 dei protocolli Mandelli (anche in questo caso manca la minuta corrispondente nella busta 9351, a significare che le carte stesse costituiscono la scrittura da doversi registrare in un secondo momento). Si tratta di una semplificazione del primo contratto, in cui si restringe il numero degli interessati da ottanta a trenta. Inoltre i sottoscrittori dei palchi di pepiano, primo e secondo ordine, come pure quelli di terzo e quarto ordine, saranno esenti dall'esborso del canone annuo per il palco prescelto (punto 1). Dovranno però accrescere il capitale versato alla sottoscrizione: per i palchi di proscenio di primo ordine si passa da 1.100 a 1.700 ducati; per quelli di faccia di primo ordine a 1.600; per i prosceni di pepiano a 1.600; per quelli di faccia di pepiano a 1.500; infine, per quelli di faccia e per i palchi di proscenio del secondo ordine a 1.500. Con una riscossione complessiva pari a 47.200 ducati.

Per gli otto palchi di terzo ordine dovranno essere sborsati 600 ducati cadauno, per un totale di 4.800; mentre per i due del quarto ordine 500, per un totale di 1.000 (punto 2). Sommando i 1.000 e i 4.800 ai precedenti 47.200 si ottiene un capitale di 53.000 ducati. Il primo esborso, di 500 ducati, dovrà essere fatto al cassiere dopo l'elezione (il cassiere è prescelto tra i tre presidenti della fabbrica eletti dal corpo dei trenta interessati); il secondo, di 500 ducati, andrà versato nel mese di dicembre mentre il rimanente sarà consegnato una volta terminata la fabbrica (lo stesso dovranno fare quelli del terzo e quarto ordine per un quarto delle loro somme) (punto 3).

Il primo versamento darà l'importo complessivo di 16.933 ducati, dei quali 12.500 dovranno essere investiti in fondi a Ca' Morosini e il resto, unito al secondo esborso pari a 16.933, dovrà essere utilizzato per la fabbrica; mentre all'ingrandimento e perfezionamento della stessa contribuirà il terzo pagamento, dell'ammontare di 19.134.

Dal consorzio saranno eletti sei nuovi presidenti, ai quali è affidata la direzione del teatro. Costoro sceglieranno dodici tra i migliori palchi perché siano venduti a vantaggio della fabbrica. Gli interessi maturati sul capitale tratto dall'affitto o dalla vendita dei palchi dovrà servire all'affrancazione dei trenta interessati e dei proprietari di terzo e quarto ordine, nel seguente modo: nel corso dei successivi quarant'anni sarà estratto a sorte ogni anno uno dei proprietari cui sarà restituito il capitale versato (punto 4). Tra i diritti dei presidenti ci sarà la concessione della vendita o dell'affitto di anno in anno dei restanti

73. Per la trascrizione del documento cfr. *infra* *Appendice*, doc. 7.



palchi, per una sicura e congrua dote del teatro a garanzia della continuazione perpetua delle recite (punto 6).

Fiorini, in qualità di conduttore dell'impresa, dovrà procedere alla selezione dei virtuosi, ballerini, suonatori e personale del teatro sempre dietro consiglio dei sei presidenti e non oltrepassando la spesa annua di 14.000 ducati, pari alla dote della fabbrica. Per questo compito, riceverà il regalo annuo di 500 ducati per il resto della sua vita (punto 8).

Consegnando al notaio Mandelli le carte con le aggiunte al progetto di riedificazione del Santi Giovanni e Paolo, il 15 luglio 1752 Fiorini intima ai ventisei interessati del precedente progetto di prendere in visione la nuova regolamentazione per procedere alla sottoscrizione con la firma e la scelta dell'ordine e numero del palco. Gli interessati quindi:

restano però colla presente reverentissima Estragiudiziale Scrittura umilmente eccitati da D. Zuanne Fiorini Esibitore del Progetto stesso a volersi compiacere nel restante giro di tutto il corrente Mese di Luglio di accettare con la nuova lor' firma la d[ett]a regolazione, et aggiunta al Progetto medesimo, o a rinunciare assolutamente alla scielta de Palchi da essi fatta per poter esser poi liberatamente di quelli disposto in loro vece ad altri.<sup>74</sup>

La sorte di questa seconda versione del progetto è ben peggiore di quella toccata alla prima: dei trenta spazi riservati alla sottoscrizione ne sono occupati solo quattro. Dunque il magnifico, accurato disegno di ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo non avrà mai una continuazione. Tuttavia esso getterà le basi per ben più fortunati progetti successivi: nella stagione 1752-1753 Fiorini approderà al San Moisè e, avvenimento molto importante, i Grimani inizieranno a intavolare le trattative con i Venier attraverso la figura di Morinello per l'acquisto del fondo su cui si ergerà il teatro di San Benedetto.

Il 15 marzo 1747 i fratelli Gerolamo e Antonio Giustinian concedono in affitto ad Angelo Mingotti il San Moisè per tre anni, a partire dalla Sensa del 1747 fino al 1750, per la cifra annua di 550 ducati.<sup>75</sup> Il San Moisè è un piccolo, grazioso teatro con un'orchestra di ridotte dimensioni e dunque meno costoso rispetto ad altre sale cittadine. Mingotti «aveva compreso che un genere tutto sommato nuovo, quello comico, era il cavallo su cui puntare se si voleva avere successo o guadagnarsi da vivere, almeno a Venezia».<sup>76</sup>

74. *Intimatio*, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9285, cc. 69v.-71r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli); cfr. anche b. 9351, fasc. 64 (minute dello stesso notaio).

75. Cfr. POLIN, *Introduzione*, cit., pp. 16 e 105 n. 22.

76. Ivi, p. 20. Con la messa in scena di un'opera buffa si poteva risparmiare su più fronti: il testo era 'componibile', capace di adattarsi al meglio alle potenzialità espressive dei cantanti e

Per l'autunno del 1748 Mingotti riunisce una nuova compagnia e assolda Goldoni, il quale muta e adatta in fretta e furia l'intreccio de *La semplice spiritosa*, dando vita a *La scuola moderna* con la musica di Vincenzo Ciampi. Nel carnevale 1749 sono rappresentati l'opera buffa *Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno* e l'intermezzo *La favola de' tre gobbi*, mentre nell'autunno 1749 vanno in scena *L'Arcadia in Brenta* e *Il Negligente*, dando così avvio a una produzione autoctona di opere buffe.<sup>77</sup> Dopo di che Mingotti rinnova il contratto con i Giustiniani per altri cinque anni<sup>78</sup> e nella stagione 1750-1751 assolda nuovamente Goldoni (*Il mondo della luna* e *Arcifanfano re dei matti*, entrambe musicate da Galuppi). Tuttavia, due anni dopo, deve concedere in subaffitto la gestione del San Moisè a Fiorini.<sup>79</sup> Tale subaffitto (1752-1753) è successivo, e forse consequenziale, al passaggio di Goldoni dal San Moisè al San Samuele per l'opera buffa (1751-1752).<sup>80</sup>

Si è detto che nel gennaio 1752 Fiorini è impegnato nel progetto di ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo e che le mancate sottoscrizioni mandano in fumo il piano; già il 30 maggio seguente Fiorini sottoscrive con Mingotti un contratto di subaffitto del San Moisè per la stagione teatrale ventura.<sup>81</sup>

Si può documentare la sussistenza di rapporti collaborativi tra gli impresari del San Samuele e Mingotti. Infatti, come si è visto, per quest'ultimo Fiorini ha scritto *L'opera in prova alla moda* nel carnevale 1750-1751. Inoltre, da quanto ipotizza Giovanni Polin, l'opera inaugurale del San Samuele nel maggio 1748, *Leucippo* di Hasse, è «una partitura forse fatta venire da Dresda, dove era stata rappresentata nell'ottobre del '48, da Mingotti tramite il fratello Pietro, all'epoca attivo nella capitale sassone».<sup>82</sup> Infine i Grimani affidano la stagione teatrale del 1752-1753 ad Antonio Codognato, lo stesso impresario che l'anno successivo, il 24 marzo 1753, firma un contratto di subaffitto del San Moisè per la stagione 1753-1754.<sup>83</sup>

risultare sempre nuovo grazie a inserimenti, sostituzioni, tagli; inoltre si potevano utilizzare gli stessi cantanti delle opere serie che a volte portavano addirittura con sé il vestiario dei precedenti allestimenti.

77. Cfr. *ivi*, pp. 23-24.

78. Cfr. *ivi*, pp. 29 e 110 n. 63.

79. Cfr. G. POLIN, «*Il mondo della luna* di Goldoni-Galuppi: uno studio sulla tradizione settecentesca», *Fonti musicali italiane*, 2008, 13, pp. 39-92: 43 n. 22.

80. «L'impresario [Mingotti] subaffitterà il San Moisè a Zuanne Fiorini a partire dal 1752, mentre Antonio Codognato sarà impresario al San Samuele nel 1753. A partire dalle stagioni autunno 1751-carnevale 1752, Goldoni andrà a lavorare, almeno come librettista, al San Samuele dei Grimani, suoi protettori agli esordi, per conto di un nuovo impresario, Prospero Olivieri» (POLIN, *Introduzione*, cit., p. 30).

81. Cfr. ApGR, b. 586 (busta rossa n. 2), fasc. 7. A tal proposito ringrazio Giovanni Polin per le generose segnalazioni.

82. POLIN, *Introduzione*, cit., p. 27.

83. Cfr. ApGR, b. 586 (busta rossa n. 2), fasc. 8.

Parrebbe scontato concludere, ma si tratta solo di un'ipotesi preliminare, che i Grimani estendano il loro controllo, o più semplicemente la loro area d'interesse, anche sul San Moisè, approfittando della partenza da Venezia di Angelo Mingotti<sup>84</sup> e attraverso la gestione di quel teatro da parte di impresari che lavorano nei teatri di famiglia. Del resto, di fronte al fallito tentativo di ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, i Grimani non sembrano arrendersi e avviano un'opera di rilancio straordinaria, tanto che nell'aprile del 1753 incaricano Morinello di intavolare le prime trattative con i Venier sul fondo su cui nel 1755 si conclude l'edificazione del San Benedetto, il tanto desiderato teatro d'opera seria.<sup>85</sup>

## APPENDICE

La trascrizione è prevalentemente conservativa. La punteggiatura e gli accenti sono stati regolarizzati dove necessario per una migliore comprensione del testo. Le abbreviazioni sono state sciolte e segnalate dall'utilizzo della parentesi quadra.

## Doc. 1

Supplica dei Grimani, attraverso Zuanne Fiorini, ai Provveditori di comun per il fondo incendiato del teatro di San Samuele, 16 ottobre 1747, MCV, ms. Pdc 1414/5, cc. 1r.-10r.

1747 Indicione Xme Die nero [?] Xma Sexta Mensis 8bris  
 Gl'III[ustriss]mi et Ecc[ellentiss]mi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun infras[crit] ti con l'autorità impartita al loro Mag[istra]to dal Decreto del Reverissimo Maggor

84. «Disposto il Sig. Angiolo Mingotti d'intraprendere in Stati alieni e lontani viaggi che possono per le di lui imprese trattenerlo pur lontano da questa Città molto tempo» (ivi, fasc. 7).

85. «1753, 8 aprile. Copia dell'*instrumento* stipulato da Sebastiano Venier con Giovanni Morinello per la vendita di alcuni stabili in contrada San Benedetto, da destinarsi per l'erezione di un nuovo Teatro *per vantaggio che ne viene a resentire alla Città.* / [...] il Morinello si impegnava a dare et assegnare al detto N.H. Venier un palco pepian in detto nuovo Teatro, nell'istesso numero e situazione in cui è il palco che al presente detto N.H. Venier possede e gode nel pepian del Teatro di San Gio. Grisostomo per esser dal predetto N.H. Venier con li suoi eredi perpetuamente goduto, et subito edificato, e terminato, che sarà esso nuovo teatro dovrà esserli consegnata la chiave del palco stesso... et il palco del Teatro nuovo dovrà intendersi e sarà pepetualmente surogato al palco di San Gio. Grisostomo, cosichè in vece di quello detto N.H. Venier, con li suoi eredi, dovrà godere e perpetuamente possedere il palco del nuovo Teatro» (*Serenissimi teatri. Attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo [secoli XVI-XIX]*, catalogo della mostra a cura di M. DAL BORGO [Venezia, 13-21 febbraio 2012], s.l., s.e., 2012, pp. 31-32, doc. 37; il corsivo è nell'originale).

Consiglio 1546 4 7bre, et altri Decreti dell'Ecc[ellentissi]mo Senato disponenti nella Materia de Beni rovinosi, e condizionati di questa Città, et sue adiacenze, havendo osservata la Suplica avanti di loro presentata da D[omin]o Zuanne Fiorini per nome delli sottoscritti N.N.H.H. Grimani li 1 8bre corente sono conconcordem[en]te per esecuzione dovuta alli Decreti sudetti, devenuti agl'atti infrascritti et alla stipulazione del presente Publico Instrumento.

Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun

Il fu N.H. q Zuanne Grimani fu de q Vettor Padrone del Teatro in Contrà di S. Samuel assegettò il medesimo con suo Testamento 1661 primo Feb[brai]o per atti del qu[onda]m D[omin]o Tadio Federici fu Nod[ar]o Veneto ad un perpetuo fideicomisso mascolino a beneficio presentemente delli N.N.H.H. ser Vincenzo, e Fratelli Grimani furono di q Z. Carlo e sua posterità.

Colpo fatalissimo e rovinoso a detti N.N.H.H. è l'incendio insorto in detto Teatro la notte delli 30 dello spirato Settembre, che ha il tutto riddotto in cenere.

Rimane ancora il Fondo con pochi Muri cadenti in maniera che essi, e la loro posterità rimane spoglia d'un preziosissimo capitale che nello Stato presente non e loro possibile per il necessario grandioso dispendio a rifabricarlo.

Preveduti lo casi di rovine nei Stabili condizionati ha provveduto la pubblica Sapienza al possibile riparo con la legge del Reberis[s]imo Maggior Consiglio 4 7bre 1546, con cui fu demandata la facultà all'E.E.V.V. di Svincolar dal Fideicomisso li Stabili condizionati, rovinosi, o con la vendita delli medesimi al Publico Incanto per essere il tutto investito a prò del Fideicomisso, o con la livellazione, con che in tal modo resti riparato il danno al possibile del fideicomisso, il decoro della Fabrica alla Città, et alla Cassa pubblica il dritto delle vendite.

Con la scorta di questo ricorono detti N.N.H.H. eredi fideicomissarii avanti l'E.E.V.V., et attesa l'impotenza di poter col proprio dinaro redificar detto Stabile in detto Teatro, implorano che fatta la Stima di detto fondo per rilevar la vendita che nello stato presente affittandolo potrebbe cavarsi, sia comandata la vendita o livellazione giusto le leggi. Onde fatto libero il fondo possino pravedere il dinaro necessario ad una pronta reffabrica, e cautar le perssone che farano gl'esborsi per detta reffabrica con il sopradetto fondo e refabrica stessa. Grazie.

Vincenzo Grimani aff[erm]o.

Michiel Grimani aff[erm]o.

Alvise Grimani aff[erm]o.

Zuanne Grimani aff[erm]o.

Adi 2 ottobre 1747

Presentata la sudetta Suplica da D[omin]o Zuanne Fiorini per nome delli Sud[det]ti N.N.H.H. avanti di SS.EE. / Illico [?] /

Gl'ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun veduta, e letta la sud[det]ta Suplica hanno ordinato al Prato dell'Off[ici]o che portar si debbi sopra loco al hid.e [?] ben incendiato, e riferire il Stato, et valore del medemo et sic.

Pier Alvise Bragadin

Nicolò Barbarigo

Nicolò Canal  
 Proved[ito]ri. di Comun

Adi 3 8bre 1747

A ordine degl' Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun io Bernardo Bettinzani Prore del loro Ecc[ellentissi]mo Mag[istra]to mi dono [sic] conferito in contrà de S. Samuel, e fatto il sopraloco nel Sito ove era il Teatro, e quello da me veduto con tutti li palchi, e Copperto intieramente incendiato, vi è rimasto in piedi solo li quatro muri laterali, e pochi nell' interno, li quali si ritrova aperti fuori di piombo e pregiudicati dall' incendio, et in qualche porte precipitati dalla caduta del Copperto cosiche si ritrova intieramente rovinoso in tutte le sue parti, e tanto affermo con giuramento. / Bernardo Betinzani M.E.

Quanto poi al di lui presente valore tolte le dovute misure, et avuto riflesso a tutto quell si ritrova in esser de Muri e fondo Stimo valer in tutto la Summa de ducati mille Settecento Settanta tre, e grossi vindi D 1.773 S 20. / Bernardo Betinzani con giuram[en]to

Adi 5 8bre 1747

Gl' Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun portatisi Sopra loco nel sito ove era il Teatro Sud[dett]o, et trovato dalle quale viene descritto nella Sud[dett]a relazione del Prato del' Off[ici]o SS. EE, hanno ordinato al Nod[ar]o del Off[ici]o il lievo [?] della polizza d' incanto a metodo delle leggi et Sic.

Pier Alvise Bragadin Proved[ito]ri di Comun

Nicolò Barbarigo Proved[ito]ri di Comun

Nicolò Canal Proved[ito]ri di Comun

In esecuzione della parte dell' Ecc[ellentissi]mo Senato confermata nel Seren[issi]mo Maggior Consiglio 1546 4 7bre nella materia de Beni rovinosi di questa Città, et di altri Decreti dell' Ecc[ellentissi]mo Senato in tale materia si vende, over si livella al Publico incanto al più offerente, il fondo ove era il Teatro intieramente incendiato in Contrà di S. Samuele con tutte le sue abenui e pertinencie, sitti, fondo, aere, vie, ingressi e regressi, azioni, e ragioni tra suoi confini descritti nella rellazione del Proto dell' Off[ici]o de di 7 8bre corente, salvi sempre li più veri confini, se ve ne fossero, et è detto fondo di riagione delli N.N.H.H. ser Vincenzo, e Fratelli Grimani furono di q Z. Carlo come dalla suplica presentata li 1 corente più difusamente apparisce, et vi delibererà detto fondo a chi più offerirà. Dovendo il prezzo di detto fondo esser sempre condizionato, e soggetto al Fideicomisso, per il qual effetto doverà esser obligato il compratore comprando liberamente far il deposito in Zecca al Proved[ito]r agl' ori, et argenti da esser investite a cauzione del fideicomisso, e con le condicioni tutte come si attrova lo Fondo, e prendendolo a Livello affrancabile corrisponder il prò del Capitale che offerirà in ragion di cinque per cento netti, e liberi esenti da qualunque gravezza tanto ordinaria, quanto straordinaria. Dovendo detto fondo, e qualunque reffabrica fosse fatta restar sempre obligata sino che seguirà l' affrancazione, la qual possi far esso compratore quandocumque con il deposito in una sol volta nell' Off[ici]o della Zacca a credito del Mag[istra]to a no[me] della summa per la quale li venirà de-

liberato da esser investito a cauzione come Sopra. Dovendo il Compratore nel termine di giorni otto seguita detta Vendita pagar le spese dell'Off[ici]o Solite, e consuete per detta vendita in penna di d 25 et esser reincontate a suoi danni spese et interessi  
Adi 9 8bre 1747 / Pubblicata la presente poliza d'incanto sopra le scale di San Marco e di Rialto per me Zuanne Tosana Comandador Publico.

Adi 13 8bre 1747 / Si portò Sopra l'incanto al luoco stabilito e consueto de Governatori dell'Entrade Hond<sup>o</sup>. Proved[ito]ri di Comun, e fatto incantare da Zuanne Tosana Comand[or] del Off[ici]o il sud[det]to Fondo alla presenza di molte persone, non vi fu Offerta di Sorte alcuna, e fu rimesso l'incanto per dimani matina.

14 detto / Li portò sopra l'incanto al luoco sudetto il N.H. Nicolò Barbarigo Hnd.o [?] P[rovedito]r di Comun come sopra, e fatte molte stride dal sudetto Com[an]d[ado]r non vi fu offerta di Sorte, e fu rimesso l'incanto alla presenza di Molte persone per deliberar per Lunedì Matina sarà li 16 corente

Adi 16 detto/ Si portò sopra l'incanto al luoco solito come sopra il Mag[istra]to Ecc[ellentiss]imo de Proved[ito]ri di Comun tutti tre in numero e fatto stridar come sopra da Zuanne Tosana Com[anda]d[or] il Sud[det]to Fondo, e fu offerto da D[omin]o Zuanne Fiorini ducati mille ottocento cinquanta correnti da S 6:4, et doppo datte le tre Solite voci fu deliberato lo stesso al Sud[det]to Fiorini per li nomi che dichiarirà con il tocco della Mazza esistente in Mano di S.S.E.E. con riserva delle polize servite, et stridato da Zuanne Tosana Comand[ado]r Sudetto chi vuol preseritar polizze secrete le presenti in mano di S.S.E.E. e fu presentata l'infrascritta Polizza.

Ill[ustriss]imi et Ecc[ellentiss]imi Sig[no]ri Provved[ito]ri di Comun

Offerisco io qui Sottoscrito per li nomi che dichiarirò per la livelazione del Fondi, Muraglie, et altro rovinoso che conteneva il Teatro in Contrada di S. Samuel di pagar annualmente alli rappresentanti fideicomissarii del fu N.H. ser Zuanne Grimani fu de q. Vetur ducati cento correnti annui liberi da gravezze in ragione di cinque per cento per detto fondo sino all'affrancazione di ducati due mille correnti di Capital per esser investito a cauzione del fideicomisso con Terminazione del presente Eccelenti[ss]imo Magistrato giusto le leggi

Capital d 2.000

Rag[io]n di 5 per cento d 100

Giovanni Fiorini per li nomi che dichiarirò affermo

Adi 16 8bre 1747

Fu presentata la detta Polizza in Mano di S.S.E.E. con l'autorità conferiteli dal Decreto del Serenissimo Major Consiglio 4 7bre 1546 et altri posteriori dell'Ecc[ellentiss]imo Senato, et attesi gl'atti tutti di sopra espressi, e dichiariti, e sopra riferita deliberazione, et oservata la soprascrita poliza secrete in Maggior summa dell'Offerta facta in nove ascendente à ducati duemille corenti da L 6:4 l'uno, e di pagare il prò come nella stessa polizza secrete come sopra registrata d [?] fanno con l'autorità suriferita datti, cesso, e conceduto a Livello francabile in D[omin]o Giovanni Fiorini per li nomi che dichiarirà il sopradetto fondo con le ragioni dell'aria, era di ragione delli N.N.H.H. Grimani sud[det]ti come nella di loro suplica da essi presentata li 2 8bre corente per se eredi, e sucesori suoi a Livello francabile accentante il Sud[det]to Fondo con sue

ragioni dell'aria, et con tutte le sue adiacenze giusto alla rellazione del Pratto, et con tutte le sue habeurie, e pertinenzie, azioni e ragioni, vie, ingressi, e regressi a dover per detto D[ett]o Giovanni Fiorini Eredi, e Sucessori suoi tener, goder, posseder, detto fondo incendiato et sue adacenze tutte con obbligo al detto Fiorini, o ad altri haventi causa da esso di corispondere di mesi sei in mesi sei il prò in ragion di cinque per cento esibito nella polizza secreta di supra registrata alli sudetti N.N.H.H. Grimani overo a suoi legitimi Eredi di detto fondo, et in tutto e per tutto come nella polizza d'incanto con obbligazione a detto Fiorini, o li dichiariti da esso che in caso d'affrancazione habbiano essi l'obbligo di depositare nella Publica zecca il Capitale, nella summa per cui li fu deliberato a credito del Mag[istra]to nvo [?] per essere detto Capitale investito a cauzione del Soprariferito Fideicomisso, et doverano sempre restar obligati tutti li miglioramenti che sopra esso fondo veniranno fatti per esso Fiorini, o da chi fossero dichiariti, a cauzione delli Soprad[ett]i prò come sopra esibiti, et fino all'attual affrancazione del Capitale sud[ett]o come sopra esibito, et questi tutti netti sempre, e liberi da ogni D[eci]ma e gravezza ordinaria, e straordinaria posta, o che per l'avenire fosse imposta, quali doverano sempre esser pagate da Sud[ett]o Fiorini, o da chi haverà causa da esso Cometendo a me Nod[ar]o del loro Ecc[ellentiss]imo Mag[istra]to il dovere fare il presente Publico et autentico Instrumento del quale loro EE. Prometono di manutenzione e difesa giusto l'uso dell'Off[ici]o in vigor delle quali tutte cose hanno lo stesso affermato, e roborato con l'Inf[rascrit]te Sotto[scrizio]ni Pier Alvise Bragadin

Nicolò Borborigo

Nicolò Canal

P[rovedito]ri di Comun

Tratta dalla Filza Introm[enti] Beni rovinosi esistente nel Mag[istra]to Ecc[ellentiss]imi de P[rovedito]ri di Comun Gerolamo Baggio Coad[iuto]r

## Doc. 2

Atto di *conventio* tra Zuanne Fiorini e Romualdo Mauro per la ricostruzione del teatro di San Samuele, 23 gennaio 1747, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 269v.-271r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

Die Martij 23 Mensj Januarij 1747

Li Sig[no]ri Zuanne Fiorini, et Romualdo Mauri hanno presentato a me Nodaro alla presenza de Testimonij infrascritti la presente Carta sottoscritta dalli stessi SS. Fiorini e Mauri di loro proprie mani e caratteri come così affermano con loro giuramento testis Scripturis nelle mani mie, et a una convenzione, sive impresa assuntasi dal d[ett]o Sig. Mauro assieme con un disegno parimenti sottoscritto di loro proprie mani Pregandomi registrare detta Carta nell'atti miei a perpetua memoria e dargliene copia autentica per valersene nell'occorrenze, et il sudetto Disegno custodirlo appresso di me, et a del seguente tenore cioè

Adì 10 Gennaro 1747/8 Venetia

Divenuto Patrone il Sig. Zuanne Fiorini per li nomi, che dichiarerà del fondo colli suoi Muri laterali posto in Contrà di San Samuel dove si faceva Teatro, e che al p[ri]mo d'Otto bre prossimo passato restò intieramente incendiato, con pregiudizio anche de Muri sudetti come il tutto appare dalli publici Atti di Peritie sora luoco Vendita e deliberazione al detto Fiorini seguita per il Magistrato Ecc[ellentissimo] de Proveditori di Comun e volendo fabricar sopra l'Aquistato Sudetto Fondo un altro, e nuovo Teatro, fatti, et esaminati vari disegni in tal proposito, restò assolto quello esibito dal Sig. Romualdo Mauro, che colli patti infrascritti assume anche l'impresa di fare, e compiere la fabrica sudetta di tutto punto.

P[ri]mo Doverà detto Sig. Mauro immediate disponer e passar all'atto della Fabrica stessa, così che entro il prossimo Mese d'Aprile sia del tutto compiuto esso Teatro tanto per quello riguarda li Muri, Coperto, Platea, Scalle, Palchi, Scena, Orchestra, quanto per quell'altra occorrenza neccessaria per stabilire un compiuto Teatro il tutto d'ottimo Legname, ben secco e staggionato, e di perfetta fermenta e ridotto in ottima e laudabil forma in modo tale, che a loro non abbi à mancare che il dipingerlo. 2d° La sua struttura, e disposizione dovrà essere in tutto, e per tutto come nel disegno, che sottoscritto dalle Parti sarà posto in atti Notarioli [sic] per la reciproca cautella dovendo essere di quatro Ordini, et il Peppian con Palchi n° 33 per ordine a risserva del Peppian, che per la Porta sarà di n° 32, e con sei proscenij in cadaun ordine con sei Palchi alle bande, che abbiano sporto in fuori, e dieci senza, con dieci Palchi di facciata, et un in mezzo Pergoletto.

3° Finita detta Fabrica doverà esser visitata riconosciuta da due Periti uno per parte e riportarne da med<sup>mi</sup>. in ogni genere il laudo come così la promette, e mantiene detto Sig. Mauro Impressario, con libertà espressa a d[ett]o Sig. Fiorini di spedir di tempo in tempo sopra luoco Protti per visitar il legname, e Ferramenta da meter in opera, onde sij riconosciuta della qualità, misure, e grossezze corrispondenti all'opera et alla consistente durabilità della med<sup>ma</sup>.

4° Dovrà detto Sig. Mauro terminata la Senza curatamente anco applicare alla Pittura di esso Teatro cioè delli esteriori tutti delli Palchi e Cielo del Teatro medesimo, e cadaun ordine di diffirente Pittura il tutto a colla, e compiuto nel Mese d'Agosto.

5° Per tutte dette operazioni, fatture, Materiali, condotte, e spesa di qualunque sorte, nettar il fondo abruziato, trasporto di rovinazzi, et ogni altra occorente per la fabrica di tal Teatro come sopra compresa l'assistenza, e ricognizione dell'impiego di esso Sig. Mauro resta stabilito pro bonui [?] toto eo, il prezzo di Ducati Sedecimille da L 6:4 l'uno da essere esborsato nel modo seguente: nel mese prossimo di Febraro, Marzo, et Aprile Ducati millecinquecento in cadaun mese sono D 4.500 Terminata la Fabrica d 8.000 previa la perizia di laudo della med[esi]ma, e doppo compiuta la pittura del detto Teatro, e qualunque altra incombenza assunta da esso Sig. Mauro, coll'haver realmente, intieramente, e perfetamente compiuta la costruzione di detto Teatro il resto sono D 3.500.

Alla cauzione delli quali patti, et esborsi resta espressamente ipotecato il Teatro tutto sud[ett]o come fabricato col dinaro di detto Sig. Mauro e particolarmente li Palchi alla Banda del secondo Ordine, quali in caso di ritardo, ò diffetto del pagamento di detti D 16.000 o parte de medesimi potrà apprendere, e disponer detto Sig. Mauro



come crederà del suo interesse egli potrà sortire per ricavare li D 16.000 predetti senza pregiudizio in caso di difetto delle generalità del Teatro, che sarà dal sud[detto] stato Fabricato.

All'adempimento di tutte le cose nella presente espresse, e contenute, obbligano le parti cadauna sorte de beni loro presenti, e venturi, e la presente sarà sottos[critta] dalle Parti alla presenza di due Testimonij, e sarà esibita unitamente al disegno in atti di Publico Nodaro.

Giovanni Fiorini per li nomi che dichiarirò Aff[er]mo

Romualdo Mauri Aff[er]mo q[uan]to di sopra

Gio. Antonio Viani fui p[rese]nte Testim[oni]o

Io Zuanne Cozzoli fui p[rese]nte Testimonio

Doc. 3

*Conventio* tra Alba Giustinian Corner procuratessa e Zuanne Fiorini per la costruzione del teatro di San Samuele, 23 gennaio 1747, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9280, cc. 271r.-296r.: 271r.-273v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli). Si veda anche ivi, b. 9346, fasc. 176 (minute dello stesso notaio).

Die Martis 23 Mensis Januarii 1747

La Nob. Do. Alba Giustinian Procuratessa Cornera come Commissaria del fu N.H. Ser Nicolò Corner Procurator di S. Marco fù suo Marito, ha presentato a me Nod[ar]o alla presenza delli Testimonij infrascritti la presente Carta sottoscritta, e firmata di proprie mani dalla detta N.D. Alba, e dal Sig. Zuanne Fiorini, et è una Coventione. Pregandomi registrarla in atti miei a perpetua memoria e dargliene copia autentica per valersene nell'occorrenze, et è del seguente tenore cioè.

1747/48 23 Gennaro Venezia

Con scrittura privata de dì 10 corr[en]te, oggi posta in atti Notariali stabili il Sig. Zuanne Fiorini per li nomi, che dichiarirà contratto con il Sig. Romualdo Mauro per la Fabrica di un Teatro sopra il Fondo Incendiato a S. Samuel da lui Sig. Fiorini comprato per il Magistrato Ecc[ellentiss]imo De Proveditori di Comun, con il quale si prese il Sig. Mauro l'impresa a tutto suo Commodo, et incommodo di principiar immediate, e perfezionar entro Aprile prossimo l'erezione di tal Teatro in quattro ordini, et un pepian, e come in detta Scrittura, et il Sig. Fiorini per li nomi, che dichiarerà si obbligò di corrisponder per l'intiero, e totalissimo importar di quello, e d'ogni spesa occorrente la summa di D 16.000 da L 6:4 pagabili nel modo, e tempi come in quella.

Volendo però assicurarsi di render soddisfatto l'impegno sudetto, e di fare li pagamenti patuiti al Med[esi]mo Sig. Mauro ha fatto progettare il presente Contratto alla N.D. Alba Giustinian rel[icta] del fu N.H. ser Nicolò Corner Proc[urato]re, che come Commissaria del medesimo, e per conto della Commissaria dello stesso è concorsa e concorre a soministrar le predette summe delli D 16.000 per quelli impiegare nella Fabrica di d[et]to Teatro e nel compito pagamento del Sig. Mauro Impresario di essa

Fabrica nel modo, e colli patti infrascritti.

Promette dunque d[ett]a N.D. per conto di detta Commissaria supplire all'esborso e pagam[en]to di d[ett]a Fabrica per l'importar delli D 16.000 convenuti con d[ett]o Sig. Mauro, nel modo seguente cioè

Alla metà del prossimo Mese di Febraro D 1.500 da L 6:4, e questi nelle mani del pred[ett]o Sig. Mauro Impressario per dover colli stessi egli supplire alle occorrenze giornaliera delle Maestranze, Operari, Porti e trasporti, et altro, e consegnare poi a d[ett]a N.D. Commissaria le ricevute corrispondenti dell'impiego di d[ett]i D. 1.500 che in altro non potranno esser impiegati.

Consegnate poi tali ricevute, promette d[ett]a N.D. d'esborsare nel Mese di Marzo, et Aprile altri D 1.500 per cadauno Mese, al pred[ett]o Sig. Mauro che doverà pure di Mese in Mese esibire a d[ett]a N.D. Commissaria le ricevute dell'Impiego di dette Mensuali summe, senza che possa esser tenuta a far alcun'esborso, se non precederà delli precedentemente fatti le ricevute dell'Impiego, che dovrà esser sempre nel pagamento delli operarij, et altro come sopra.

Terminata la Fabrica, et erezzione di d[ett]o Teatro e reso abile a poter in quello recitare, doverà detta Commissaria contare al d[ett]o Sig. Mauro Impressario, sine alli Mercanti Creditori del Legname e Ferramenta impiegata in detto Teatro D 8.000 pur da L 6:4 e ciò previo il Laudo che dovrà riportare la Fabrica stessa dalli Periti, che saranno all'ora elletti, e come in d[ett]a Scrittura d'Impresa segnata da esso Sig. Mauro. Il restante veramente prezzo per compir li D 16.000 patuiti promette d[ett]a N.D. Commissaria di far entrare al med[esi]mo Sig. Mauro Impressario 15 giorni doppo, che sarà compiuta la Pittura del Teatro med[esi]mo, tanto del Soffitto, quanto delli Palchi, e di qualunque altro Impegno assunto dal med[esi]mo Sig. Mauro, per la reale, intiera, e perfetta costruzione di d[ett]o Teatro.

All'occasione, e prima di fare tali esborsi, doveranno come si è detto di sopra, e che così pure promette esso Sig. Fiorini per li nomi, che dichiarirà esser consegnati a d[ett]a Commissaria Cornaro Le Polizze Date delli rispettivi Mercanti et altri averanno somministrati Materiali come di qualunque sorte, e genere d'operarij che s'averanno Impiegato nella pred[ett]a Fabrica e così pure dello stesso Sig. Mauro per il saldo di detta assunta Impresa, onde realmente corsti [?] col soldo di d[ett]a Comm[issari]a del tutto fatto, Fabricato, e compito lo stesso Teatro.

Da primo di Maggio Prossimo venturo doverà principiar a correre a favor di d[ett]a Comm[issari]a il pro' del 4 per cento sopra quella summa, che sin'all'ora averà per detto oggetto come sopra esborsato e così sopra quella pro' tempore, che esborserà sino all'intiero di essi D 16.000.

Terminato poi l'intiero contimento di d[et]ti D 16.000 doverà stipularsi Instrumento di Livello affrancabile a credito di essa Commissaria, et a debito del Teatro Fabricato e di d[ett]o Sig. Fiorini Fabricatore per li nomi, che dichiarirà colla formalità ordinaria solite, e legali, e coll'Ippoteca espressa del Teatro, e Palchi di quello come cose tutte fatte con dennari di d[ett]a Commissaria Cornaro, e con facultà alla med[esi]ma, quando nel giro di tre anni successivi non venisse affrancato, di poter estrarre a suo piacere, o far vender particolarmente tanti delli Palchi alla banda del secondo ordine, quanti corrisponder possano e vogliano al rimborso et affrancazione del detto Capitale

di d[et]ti 16.000 pro', e spese, quali Palchi espressamente, restano Ippotecati al d[et]to Livello senza però pregiudizio, caso questi non bastassero, della generalità di tutto il Teatro, che viene col soldo sudetto eretto e fabricato.

Alba Giustiniani Cornaro come Comm[iss]aria Affermo

Giovanni Fiorini per li nomi che dichiarerò Aff[er]mo

Gio. Batt[ist]a Caresani fui Testimonio

Io Pietro Valentini fui Testimonio

Presentibus in Ca' Corner de Confinio S. Mauritij et d[et]to Io Bagata Caresana q.

Marè Antonij, et d[et]to Petro Valentini q. Iosephi Testibus.

Doc. 4

Progetto del teatro di San Samuele firmato da Zuanne Fiorini per i nomi che dichiarerà, 26 marzo 1748, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 18r.-22v.: 18r.-20r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

Die Martis 26 Mensis Martij 1748

Il Signor Zuanne Fiorini quondam Zuanne per li nomi, che dichiarerà, hà presentato a Me Nodaro alla presenza delli Testimonij Infrascritti la presente Carta dal Medesimo Fiorini per li nomi come sopra, et dalli Nobil Homini ser Michiel, ser Alvise, et ser Zuanne fratelli Grimani, furono de ser Zan Carlo come Pieggi di loro proprie Mani Sottoscritta, e firmata, li caratteri de quali Signor Fiorini, e Nobil Homini fratelli Grimani a Me Nodaro ben cogniti, et è un Progetto per occasione del Nuovo Teatro che si fa fabricare a San Samuel dal detto Signor Fiorini per li nomi, che dichiarerà. Pregandomi registrarla in atti miei a perpetua memoria, e rilevarla in forza di pubblico Instrumento, e dargliene Copia auttenticha per valersene nell'occorrenze, et è del seguente tenore cioè...

Adi primo Febraro 1747 M[or]e V[enet]o Ven[et]ia

Avendo divisato il Signor Zuanne Fiorini compratore per li nomi, che dichiarerà del fondo vano, et incendiato a San Samuel dove soleva esser un Teatro di Fabricare sopra il fondo stesso, et a fundamentis erigere altro, e nuovo Teatro, fece anche il suo accordo per l'Impresa di tal Fabrica, Muri, Palchi, Coperta, Scena, e Pittura col Signor Romualdo Mauro, hipotecando espressamente a cauzione del suo pagamento parte delli Palchi alla banda del secondo ordine, il quale già si è accinto all'impresa, e va eseguendo la patuita Fabrica.

Venendo perciò ricercato da diversi Soggetti di voler conceder alli medessimi alcuni delli Palchi di detto Nuovo Teatro in galdimento a risolto, secondo le ricerche di stabilire le regole, condizioni, e prezzo di tali galdimenti, perché accettate, con la sottoscrizione della presente vengono reciprocamente eseguite, restando espressamente esclusi dal presente proggetto li Numeri 1=4=5=16 e 28 nel ordine pepian, e li numeri 23=24 nel secondo ordine, ed in oltre li numeri 7=8=12=13=22=23=24 e 33 del primo ordine.

Primo. S'obliga detto Signor Fiorini per li nomi che dichiarerà, che per la prossima

Ascensione 1748 si principierà recitare in detto Nuovo Teatro, e si proseguirà in Autunno, e Carnevale, e sarà continuato ogni anno giusto al stile che in passato si praticava nell'incendiato Teatro.

Secondo. Li Galdimenti doverranno correr per anni dieci al più principando al presente, senza che per tal tempo possa esser sciolto ne dall'una, ne dall'altra parte, ma doverà il concorrente per l'intieri anni dieci o per quel tempo di meno, che le parti volessero stabilire, goder il Palco che averà scielto, et il Signor Fiorini per li nomi che dichiarerà il prezzo sarà esborsato.

Terzo. Terminati gli anni dieci sarà cadaunna delle parti in libertà di rinnovare, o sciogliere detti galdimenti con la ristituzione del rispettivi Palchi, e riscossione del dinaro esborsato, e ciò previa Intimatione di mesi sei, e non succedendo l'intendi prorogato il godimento per anno uno, e così d'anno in anno sino al scioglimento, che sarà sempre in libertà reciproca doppo li primi dieci anni.

Quarto. Se per qualche Publico Commando, o altro accidente niun eccettuato si cessasse per un anno intiero dal recitare in detto Teatro non doverà tall'anno considerarsi nel Numero delli dieci anni stabiliti per patto alli galdincenti sudetti, ma prolungarsi il tempo, così che in fatti goder abbino li concorrenti a tal Contrato dieci anni utili, e non del tutto ozziosi.

Quinto. Anzi nel Caso sudetto come sopra doverà detto Sig. Fiorini per li nomi che dichiarerà, pagar il pro' del quattro per cento sopra li capitali ricevuti a galder per quell'anno, o più che del tutto non si fosse recitato.

Sesto. Succedendo che Iddio liberi la disgrazia dell'Incendio di detto Teatro tanto avanti il spirar delli anni dieci sudetti, quanto in qualunque altro tempo, sarà tenuto il Signor Fiorini per li nomi che dichiarerà di corrisponder il prò del quattro per cento sopra li Capitali ricevuti, et in oltre fare l'affrancazione entro il termine di anni cinque susseguenti alli Creditori Capitalisti delle Summe, che averanno esborsato. Septimo. Per le quali tutte cose dal predetto Signor Fiorini per li nomi che dichiarerà promesse, e che saranno immancabilmente eseguite, oltre la cauzione stessa delli Palchi saranno contratti, promette, che li Palchi, tutti del Terzo, e quarto Ordine mai saranno disposti, ne venduti, ma restar in particolar Ippoteca, e soggezione del presente Contrato.

Ottavo. L'Esborso delle summe corrispondenti alli Palchi, che saranno scielti doverà essere fatto liberamente subito da cadauno per una quinta parte, et il resto doppo perfezionata la Fabrica, e per li otto di Messe di Maggio altrimenti deccaderanno dal beneficio della scielta fatta e dal Soldo esborsato, e reterà il Palco in tutta Libertà senza obbligo d'alcuna restituzione di soldo.

Nono. E perché il presente riesce un solo Contrato, e con eguali condizioni per tutti, benche relativo a più Persone contraenti, et a più Instrumenti, che doveranno esser tutti rogati per atti del Signor Lorenzo Mandelli Nodaro Veneto, et a spese de concorrenti, restà perciò dichiarato, che tutti quelli, che scieglieranno nel periodo di Mesi tre, che s'intenderanno terminar col ultimo giorno del mese di Aprile prossimo venturo di far simili galdimenti connotando con la sua firma nella presente scrittura il numero, et ordine, che desidera, doveranno tutti goder un equal, e simil privilegio, et anzianità per render eseguiti li patti sudetti, senza poter pre-

tendere quello, che averà scielto, e sottoscritto primo alcuna anzianità di titolo, o diritto di pagamento sopra il Palco di quello, che sarà stato posteriore nella scielta, dovendo perciò la Nottificazione da farsi al Magistrato Eccellentissimo dell'Essaminador della presente Scrittura servir egualmente a tutti, che nella Medesima saranno sottoscritti.

Decimo. Passato poi tutto il Messe di Aprile prossimo sarà del tutto spirato il presente progetto, e resterà in piena libertà detto Signor Fiorini di fare, o non fare delli restanti Palchi del primo, e secondo Ordine, e pepiano, che non fossero stati come sopra scielti quelli contratti, e dispositioni, che crederà del suo Interesse, e con li patti condizioni, e prezzo che fossero a loro conciliati.

Alla manutenzione delle quali tutte cose, e che cadauna sarà Intieramente adempita in ogni tempo, e caso dal detto Signor Fiorini, e da quelli che lui dichiarirà li costituiscono volontariamente Pieggij simul, et insolidum li sottoscritti tre Nobil Homini Fratelli Grimani, obbligando perciò ogni sorte de Beni loro presenti, e futturi.

[seguono i prezzi dei palchi per ordine: si veda trascrizione a testo]

[..]

Giovanni Fiorini per li nomi che dichiarirò, affermo.

Michiel Grimani come Pieggio affermo.

Alvise Grimani come Pieggio affermo.

Zuanne Grimani come Pieggio affermo.

Giovanni Facci fui presente Testimonio.

Gio. Antonio Viani fui presente Testimonio.

[seguono, a cc. 20v.-22v., le sottoscrizioni per numero e ordine di palco]

Doc. 5

*Presentatio contracto* per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, 27 aprile 1750, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9283, cc. 51v.- 55v. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli). Si veda anche ivi, b. 9350, fasc. 34 (minute dello stesso notaio).

Die Lune 27 Mensis Aprilis 1750

Il Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne ha presentato a me Nodaro alla presenza delli Testimonii infrascritti la presente Carta affermando esser un Contratto privatamente seguito tra esso Sig. Fiorini da una parte, et li NN.HH. Ser Ferigo, e fratelli Morosini dall'altra Pregandomi registrarlo in atti miei a perpetua memoria, e dargliene copie autentiche per valersene nell'occorrenze, et è del seguente tenore cioè  
Adi p[ri]mo Aprile 1750

Con la presente privata Scrittura, che valer debba come se fosse rogata da mano di Pubblico Nodaro di questa Città si dichiara qualmente li NN.HH. ser Ferigo, e Fratelli Morosini furono de ser Domenico danno, et in affitto concedono per anni Vintinove, da rinovarsi ogni 29 anni, al Sig. Zuanne Fiorini q Zuanne un Terreno con Fabriche di Teze di loro ragione in Contrada di S. Marina attasso [?] il distrutto Teatro detto di SS. Gio[vanni] e Paolo, qual Terreno si ritrova al presente affittato

alli Sig.ri Gaetano e Fratelli Marsilii per Ducati ottantasei [86] all'anno, et ciò con le condizioni, e patti contenuti ne seguenti Capitoli

P[rim]o Dovrà il Sig. Fiorini pagare annualmente ai NN.HH. Morosini l'annuo affitto di Ducati Centotrenta [130] corr[en]ti da L 6:4 l'uno, di sei mesi in mesi sei sempre anticipati, e per ogni rinovazione d'affittanza ogni 29 anni, come pure alla sottoscrizione della presente Libre vintiquattro [24] di Cera lavorata senza che mai li possa essere accresciuto detto affitto, dovendo l'affittuale sudetto assegnare la riscossione di detti D[uca]ti 130 corr[en]ti a detti NN.HH. Morosini dalle Scole Grandi livellati di questa città sopra capitale libero investito, che renda al quattro per cento li sudetti D 130 all'anno.

2.do In ogni e qualunque caso Pubblico e privato d'evizione di Capitale, o minoratione di prò doverà esser sostituito da detto Sig. Fiorini o aventi causa da esso altro assegnamento in Scola, o Arti come sopra a piacere di detti NN.HH. Morosini, ond'habbia ad esser sempre immancabile a detti NN.HH. Morosini la riscossione annuale delli sudetti Ducati Cento trenta [130] correnti e perciò oltre il d[ett]o Terreno di loro ragione, sarà sempre obbligato ogni Fondo Libero spettante a detto affittuale, e così il Fondo rovinoso del vicin Teatro in esso Sig. Fiorini pervenuto coll'Istrumento 11 giugno 1749 ed ogni e qualunque Fabrica che sopra detti Fondi potesse esser fatta costruire.

3° Le Fabriche delle Teze sono di ragione delli Sig. Gaetano e Fratelli Marsilii esistenti al presente in detto Terreno, doveranno essere assunte dal sudetto Sig Fiorini affittuale per intendersi, e pagarle a detti Sig. Fratelli Marsilii come tra di loro fosse convenuto e così per il Credito tengono di D 380 correnti verso detti NN.HH. Morosini doverà restar a peso di detto Sig. Fiorini per esser da lui pagato come sarà con esso Sig. Marsilii convenuto, e ciò a contemplazione della presente affittanza dovendo far tener a detti NN.HH. Morosini le ricevute di Saldo, e dovute quietanze dalli Sig. Marsilii suddetti.

4° Succedendo evizione di d[ett]o Terreno, o spoglio per parte, e fatto Morosini, o aventi causa da essi, in tal caso saranno tenuti detti NN.HH. Morosini heredi, e successori loro pagare tutte le Fabriche, che in esso Terreno con la fede della presente affittanza si costruissero a tenore di quanto fosse stato speso giusto le Polizze giurate e saldate, che esibite fossero da detto Sig. Fiorini affittuale, o aventi causa da esso a detti NN.HH. Morosini Eredi, e successori loro quando però siano consistenti, e ben mantenute, e così li detti D[uca]ti 380, che haverà pagato alli detti Sig. Marsilii, quali D 380 saranno pure rissarciti nel solo caso, che l'evizione del Terenno sud[ett]o seguisse dentro li primi anni 29, dovendo per altro essere sempre rissarcito delle spese fatte da esso Sig. Fiorini in ogni tempo e caso per le Teze al presente esistenti ipotecando detti NN.HH. Morosini ogni sorte de Beni liberi di loro ragione presenti, e venturi especialm[en]te quelli provenienti dal Testamento del fu N.H. ser Domenico fu loro Padre.

5° Sarà in [parola illeggibile] libertà di d[ett]o Sig. Fiorini di far fabricar ad ogni suo voler sopra detto Fondo e Terreno ogni, e cadauna sorte di Fabriche di Muro, e di Tavole in qualsi sia tempo, senza, che mai da d[et]ti NN.HH. Morosini eredi, e successori loro le possa essere contradetto, o impedito, non dovendo però inferir pregiu-

dizio, o servitù alle Fabriche vicine di ragione di detti NN.HH. Morosini, restando sempre in libertà a med[esi]mi di fare in quelle ogni alzimento, e quanto le paresse osservate sempre le dovute legali distanze, e di non portar pregiudizio o servitù alle Fabriche di detto Sig. Fiorini.

6° Venendo detto Sig. Fiorini in resoluzione di demolir il Stabile sopra la Teza, o Granaro di ragione di detti NN.HH. Morosini, ora affittato alli NN.HH. Sier Michiel e fratelli Grimani furono de ser Zan Carlo, e di ridurlo in altra forma sia in libertà di farlo, previo però il farsi rinonciare da detti NN.HH. Grimani l'affittanza che tengono da detti NN.HH. Morosini, quali saranno tenuti confermarla a detto Sig. Fiorini, e in di lui nome con l'istesse prerogative, condizioni, anzianità, e patti, che tengono detti NN.HH. Grimani nel qual caso però doverà detto Sig. Fiorini cautare essi NN.HH. Morosini per la scossione delli D[ucati] 75 cor[ren]ti e la regalia, d'un paro Pernici dovuto pagarsi ogn'anno da detti NN.HH. Grimani per detto Granaro, così che essi D[ucati] 75 e Pernici siano inmancabili ogn'anno a detti NN.HH. Morosini, ed in oltre doveranno esser fatti disegni, e modelli dello stato presente a piacere di detti NN.HH. Morosini a spese di detto Sig. Fiorini per esser rimesso il tutto come s'attrova nella forma med[esi]ma in caso di storno della presente affittanza, e in qualunque caso, e tempo per colpa [?] di detto Sig Fiorini e avanti causa da esso, e suoi rappresentanti, il quale però non sarà tenuto a ciò fare in caso di evizione come sopra.

7° Se saprà il Fondo del distrutto Teatro acquistato dal med[esi]mo Sig. Fiorini dal Mag[istra]to ecc[ellentissi]mo de Provveditori di Comun li 11 giugno 1749, e di sua particolar raggione, ne venisse costruito un nuovo per cui devono stare detti NN.HH. Morosini alle antiche Carti, e Conventioni con li NN.HH. Grimani, però resta dichiarato anche con la presente, che succedendo tal rifabrica e ritrovandosi a Recitare Opere in Musica come negl'anni successivi al 1668, sino al 1714 doveranno restar contenti essi NN.HH. Morosini di quanto fu stabilito, e convenuto in dette antiche Carte sin l'anno 1663, cioè del libero ingresso alla Porta per tutti di sua sola Casa, ed dell'uso, e possesso d'un Palco Proscenio 2d° ordine affermando in tutto e per tutto le med[esi]me, e rinonciando in tal caso all'accordo provisionale delli D[uca]ti 120 seguito li 21 maggio 1749, e presentato al Magistrato ecc[ellentissi]mo di Petizion, con p[re]sto però, che se per caso si tralasciasse in qualche anno dalle recite stabilite in dette antiche Carte, habbia in tal caso ad haver luoco il Provisionale sudetto 21 maggio 1749 e per tutto quel tempo solamente, che si mancasse dal recitare come sopra, rattificando detto Sig. Fiorini le Convenzioni stesse, e Contratto Provisionale sudetto anco quanto al fatto proprio, ed in propria specialità a tenore del Costituto 27 7mbre 1749 salvi annotato al Mag[istra]to Ecc[ellentissi]mo del Proc[urato]r di Comun, e da essi NN.HH. Morosini accettato.

8° Se poi in detto nuovo Teatro si Recitasse ancora nella Fiera dell'Assensione, doveranno in tal caso essi NN.HH. Morosini rillasciare a detto Sig. Fiorini D[uca]ti dieci [10] corr[en]ti del corpo delli D[ucati] 130 sudetti per ogni volta che seguissero Recite in detta staggione, salvo però in tal caso le antiche Carte, e Convenzioni sudette, e privilegi in esse descritte a favore, et interesse di Ca' Morosini.

9° In caso, che per parte di detto Sig. Fiorini si mancasse ad una, o più delle convenzioni sudette, corisponsioni d'affitti, Regalie e manutenzioni de patti in esse Carte

vechie stabiliti e spetialmente in quella 1663, restino in tal caso Patroni essi NN.HH. Morosini d'obligare detto Fiorini al riprisino delle Fabriche loro di Granaro, e restituzione di Terreno ora da essi NN.HH. Morosini con la presente affittato come sopra per il che doverà d[ett]o Sig. Fiorini far fare li Modelli, e disegni come si è detto di sopra.

X.mo La presente scrittura doverà haver il suo principio, et il suo effetto doppo mesi sei dalla sostituzione di esse e mentre dalli SS.ri Marsilii sia liberato il detto Terreno dalle Tavole, che in esso esistono e siano effettuati gl'impegni, e condizioni tutte nella presente espresse, e dichiarite, e fatto l'assegno dell'annuo affitto sopra Capitale libero investito sopra le Scole Grandi, o Arti, come sopra, senza le quali cose, sarà la presente nulla e di niun valore come se fatta non fosse.

Alla manutenzione di quanto nella presente fu espresso, convenuto, e dichiarito, s'obligano detti NN.HH. Morosini con heredi e successori loro con cadauna sorte de Beni suoi presenti e venturi, e così detto Sig. Fiorini ogni sorte de Beni suoi presenti e venturi et in particolare il Capitale libero che sarà a favore di detti NN.HH. Morosini investito, et ipotecato per la riscossione de sudetti affitti, ed in oltre ogni fondo libero, e Fabriche sopra esso di d[ett]a ragione e sarà la presente sotos[crit]ta dalle Parti alla presenza di due Testimonii, dovendone esser fatte due simili per poter essere anco registrate in atti di Publico Nod[ar]o a piacere delle Parti Sudette

Ser Ferigo Morosini fu de ser Dom[eni]co affermo

Tomaso Morosini aff[er]mo quanto di sopra

Francesco Morosini aff[er]mo q[uan]to s[op]ra

Giovanni Fiorini affermo

Giulio Garzadori fui presente Testimonio

Antonio Nani fui presente Testimonio

Presentibus Rivialti in scriptoria mea D. Iosepho Mazzoni q. Floravantis et d. Antonio Brancalioni fil. Natalis Aurifficie [?] Testibus.

Die Lune 27 Mensis supra dicti Constituto avanti me Nod[ar]o e Testimonii infrascritti il soprascritto Sig. Zuanne Fiorini, e volontariamente dichiara che il Sopras[critt]o Contratto seguito tra esso Sig. costituente da una et li NN.HH. ser Ferigo e fratelli Morosini dall'altra de di primo Aprile corr[en]te e presentato in atti mie il giorno sud[det]to haver quello fatto et intender che correr habbia per li nomi che dichiarirà non volendo in quello quanto alla sua spetialità rissentirne in alcun tempo mai in beneficio ne Maleffizio di sorte alcuna

Actum Venetiis Rivialti in Scriptoria mea presentibus S. Iosepho Mazzoni q. d. Floravantis et D. Antonio Brancalioni filis Natalis Aurifficie [?] Testibus.

#### Doc. 6

*Presentatio contracto* per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, 22 gennaio 1752, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9284, fasc. sciolto (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

Die Sabbati 22 Mensis Jannuriis 1751 [m.v.]



Il Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne con la presenza et assenso delli NN.HH. ser Ferigo et ser Tomaso fratelli Morosini furono del ser Dom[eni]co e come Proc[urato]r esso N.H. ser Tomaso del N.H. ser Fran[ces]co altro fratello ha presentato a me Nod[ar]o infra[scrit]to alla presenza delli Testimoni inf[rascrit]ti al presente progettato sottoscritto di proprie Mani così del d[ett]o Sig. Fiorini che delli detti NN.HH. Fratelli Morosini insieme con due Fogli uno seg[na]to A altro seg[na]to B. Pregandomi registrarlo in atti miei a perpetua memoria e rilervarlo in forza di Publico Istromento et è del seguente tenore cioè

[..]

Adì 9 Aprile 1753 Venezia

Ho ricevuto io Franc[esc]o Bognolo Architetto dalli Sig.ri Nodari Deputati all'Archivio delle Scritture del Archivio de Notari Morti il Dissegno di un Teatro che fu presentato in Atti del q[uonda]m D. Lorenzo Mandelli.

L. X A[di] 15 Gennaro 1751/52 Venezia

Fra li diversi Teatri, che da più d'un Secolo fiorirono in questa Ser[enissi]ma Dominante il più rinomato si rese q[ue]llo eretto in Contrada di S. Marina detto di SS. Gio[vanni] e Paolo molti anni prima, che si edificasse l'altro egualmente famoso a S. Gio[vanni] Grisostomo, i quali per le particolari, e distinte rappresentazioni de' Drammi in Musica, sempre sostenute con Nobiltà, e decoro furono celebrati da tutto il Mondo. Vedendosi però rovinato, e totalm[ente] distrutto negl'anni prossimi decorsi il primo, e così pure ridotto l'altro in presente ad uso di Commedie, per cui è incerta la speranza di potersi per ora più avere recite così deccorose al Publico s'è aperto l'additto di studiare il modo più facile d'erigerne un altro più magnifico, e distinto di tutti pur a SS. Gio[vanni] e Paolo sopra fondo, ove anticamente esisteva ancora Teatro, ed ora concesso dalli NN.HH. ser Ferigo, ser Tomaso, e ser Francesco Fratelli Morosini furono de ser Dom[eni]co proprietarj di d[et]to Fondo, ad uso, e libera disposizione del Sig. Zuanne Fiorini q[uonda]m Zuanne, e per l'oggetto di detta nuova erezione di Teatro, in cui con il minore aggravio ed incomodo della Nobiltà, e de' particolari, anzi con loro vantaggio a distinzione di tutti gl'altri Teatri possa sostenersi col decoro di questa Città la continuazione in esso perpetuam[ent]e, com'è universal desiderio, dell'Opera in Musica serie, e nobili, come si praticò per il passato nelli due mentovati Teatri, escluse sempre in questo le Commedie, e le Opere buffe, che mai potranno in esso introdursi.

Dovendosi per tanto dare un saggio al Pubblico dell'idea, con l'esposizione d'un vantaggioso progetto, e per cui possa rendersi facile il modo di tale nuova erezione, e della continuazione sicura delle recite d'Opera sud[det]te; Quindi è che detto Sig. Zuanne Fiorini col mezzo della presente privata Scrittura, che sarà registrata negl'atti del Sig. Lorenzo Mandelli Nod[ar]o Ven[e]to come autore di tale impresa, e dispositore assoluto a tal uso del Fondo stesso, viene ad eccittare li NN.HH. tutti di questa Città, ed altri Particolari ancora a voler concorrere con la sottoscrizione alle condizioni ne' seguenti Capitoli contenute, quali accettate si dovrà senz'altro passare all'erezione del Teatro med[esi]mo, e sola annessa giusta il dissegno formato dal Sig. Francesco Bognolo Architetto, e che sarà eseguito in tutte le sue parti dal Sig. Antonio

Visetti, volendosi sperare, che sia d'aggradimento commune, e di lustro maggiore d'ogni altro Teatro d'Italia.

Primo. Il Teatro adunque sarà composto di quattro Ordini, ed il Peppiano in eminenza alzato di Palchi 31 o 33 per Ordine, cioè un Pergoletto di mezzo, sei Proscenj, dieci di faccia, e li rimaneti di Banda giusto d[et]to disegno, e con le giuste innalterabili misure di lunghezza, altezza, e larghezza in esso a Palco, per Pacho descritte, dovendo avere le due Scale di pietra, ed esser dipinto di perfetto gusto nel più breve possibile termine, e dentro il giro di mesi dieci otto prossimi avvenire, ed in appresso una magnifica sala, che servir possa ad uso d'una Nobile Bottega d'acque corrispondente al primo Ordine, per maggior comodo de' concorrenti, ed a ricreazione, e passeggio della Nobiltà, o per qualche di loro propria festa di ballo, esclus'in essa in ogni tempo qualunque sorte di giuoco, niuno eccettuato.

2do Si principierà però a recitare in detto Teatro nel prossimo venturo anno 1753, con libertà di far recitare ancora, previe le pub[blich]e licenze nella Fiera dell'Ascensione, sempre però Opere Serie in Musica Nobili, e decorose, e non altrimenti.

3zo Tutti quelli, che intendessero concorrere all'Impresa sud[det]ta dovranno scegliere [sic] qual Palco, che più fosse di loro piacere, da esser dicchiarito con la sottoscrizione della presente, e con l'esborso di d[ucati] 1.100 cor[rent]i dico mille, e cento per cadauno ne' modi, e forme, che saranno qui espresse, dicchiarandosi, che siccome il numero de Palchi disponibili del Peppiano, Primo, e Secondo Ordine non dovrà esser maggiore delli ottanta, e non più; restando così prefisso, e chiuso il numero de' medesimi, eccettuando in d[et]ti 3 ordini il Palco Pergoletto di faccia primo ordine, risservato ad uso di NN.HH. Morosini, il Palco Pergoletto 2do Ordine disponibile con affittanza d'anno in anno, e così li quattro Palchi contrassegnati con li num. 14.15.17.18 in d[et]to primo ordine di faccia risservati per i Pubblici oggetti per l'estrazioni solite farsi d'anno in anno per li Ambasciatori salve le consuete contribuzioni, e li Num. 4 e 28 del Peppiano a libera disposizione del detto Sig. Fiorini perpetuamente, e per farne ogni suo libero volere.

4to Subito, che seguite saranno le sottoscrizioni tutte delli 80 interessati sud[detti], e dentro il giro di mesi tre da principiarsi col primo di Marzo Venturo, dovrà dal Corpo de' medesimi in Consorzio uniti ellegersi con la pluralità de voti la Pressidenza di tre Soggetti in figura di Pressidenti Direttori della Fabbrica, uno de' quali con titolo ancora di Cassiere a piacere di d[et]ti 80 ed in mano del med[esi]mo saranno esborsati da tutti essi 80 ducati cinquecento [500] cor[ren]ti dico D[ucati] 500 fra otto giorni susseguenti a detta elezione quali uniti tutti li d[et]ti 80 Interessati concor[ren]ti formano la summa di d[ucati] 40.000, parte de' quali, cioè ducati dodici mille cinquecento cor[ren]ti d[ucati] 12.500 dovranno esser da pred[et]to Cassiere investiti con l'intervento ancora di d[et]ti NN.HH. Morosini, e con l'assistenza di d[et]to S. Fiorini, ne' pub[blici] Depositi, Scole grandi, o Arti di questa Città, per subrogare li prò de' medesimi alle rendite de' stabili dei NN.HH. Morosini sud[det]ti concessi per tal fine, a tal uso, che devono diroccarsi per tal erezione di Teatro, quali rendite sono di D 500 circa che è appunto il prò proveniente da d[et]to Capitolo di D[ucati] 12.500, e li altri ducati vintisette mille cinquecento d[ucati] 27.500 cor[rent]i, che vengono a formare la sud[det]ta summa di d[ucati] 40.000 dovranno esser tutti dal

d[et]to Sig. Cassiere esborsati, e somministrati per la Fabbrica stessa a conto de materia-  
li, legname, Periti assist., ed Operarj tutti, che con polizze tansate dal Sig. Francesco  
Bognolo Perito destinato alla Fabbrica, e sottoscritte da uno di d[et]ti tre Pressidenti  
saranno di volta in volta esibite.

5to. Il rimanente esborso, che sarà d'altri ducati seicento d[ucati] 600 cor[renti] per  
cadauno di d[et]ti 80 Doverà esser fatto da concorrenti, terminata, che sarà la Fabbrica  
del Teatro, e dentro del Mese di Genaro 1752/53 m.v. depositati, e scritti nel Pub[blico]  
Banco Giro al Cassiere del Consorzio del d[et]to Teatro per esserne di questi investita  
dal sud[dett]o con l'assistenza come sopra la summa di d[ucati] 37.500 a cauzione del  
contratto presente, e come sarà spiegato nel seguente Capitolo, e gl'altri ducati dieci  
mille cinquecento [10.500] a disposizione del sud[det]to Sig. Cassiere della Fabbrica  
per l'intiero adempimento della medesima Teatro, Sala, e Luochi, annessi, giusto il  
sopradetto disegno, e per la Pittura del med[esimo] Dotte di scena, ed attrezzi in-  
servienti ad essa da esser contati dal sud[det]to Cassiere con l'ordine stesso, che si è  
divisato delli altri d[ucati] 27.500, quali uniti alli sud[det]ti d[ucati] 10.500 formano  
la summa di ducati trenta otto mille cor[ren]ti d[ucati] 38m[ille] per l'oggetto del-  
la Fabbrica stessa di cui sopravanzando dinaro sarà ancor questo investito a maggior  
vantaggio dell'Impresa sud[det]ta, ed a tal fine sarà presentato un distinto Bilancio dal  
sud[det]to Sig. Cassiere con le polizze, e ricevute del speso terminata la Fabbrica ne-  
gl'atti del Sig. Lorenzo Mandelli Nod[ar]o Ven[et]o a cognizione di tutti li sud[det]ti  
80 Interessati il qual conteggio sarà tenuto dal d[et]to Sig. Fiorini, dichiarandosi,  
che non seguendo ne' tempi, e modi sud[det]ti li pred[etti] esborsi, restino li diffet-  
tivi decaduti dal benefittio della scelta, e del primo esborso fatto colla sottoscrizione  
della presente.

6to Adempiti, che saranno d[et]ti intieri esborsi, ed eseguite le investite sud[det]te,  
cioè la prima di d[ucati] 12.500 per la rendita annua dovuta a Ca Morosini, e l'altra  
di d[ucati] 37.500 doverà andar il prò sopra Capitale d'anno in anno con le reinvestite  
de' medesimi, e per anni 34 continui susseguenti che s'intenderanno principiati l'anno  
1753 – il primo di Marzo, e terminati con l'anno 1785 tempo in cui sarà agromento  
con li prò, e prò di d[et]ti pro il capitale sudetto di d[ucati] 37.500 a d[ucati] 138.770.  
dico ducati cento trenta otto mille settecento settanta cor[renti], come dall'ingionto  
conteggio Fog. A appare ed allora tutti li 80 concorrenti in d[et]to anno 1785 ad un  
medesimo tempo saranno affrancati intieram[en]te delli d[ucati] 1.100 da cadauno  
d'essi esborsati in presente.

7mo Dibattuti per tanto d[ucati] 88m[ille] dalla pred[etta] summa delli d[ucati] 138.770  
resterà allora un capitale di ducati cinquanta mille settecento settanta dico d[ucati]  
50.770 di questi doveranno esser perpetuam[ente] Investiti d[ucati] 50.000 a cauzio-  
ne del presente contratto, perche dei pro', che anderà d'anno in anno correndo do-  
veranno estrarsi a sorte ogn'anno due grazie di d[ucati] 500 l'una cor[renti] à favore  
di due di d[et]ti 80 Interessati Eredi, e Successori loro in infinito, con quel mettodo,  
et ordine, che sarà da med[esimi] Stabilito per d[et]ta estrazione sino a tanto, che li  
stessi vorranno, che ciò abbia a continuare, e come espressam[ente] si dicchiara nelli  
Capitoli 12 e 22 susseguenti, restando li rimanenti prò per anni sei susseguenti inve-  
stiti a maggior vantaggio dell'Impresa, e doppo per adempimento delli contratti se-

guiti con li NN.HH. Morosini sud[det]ti perpetuam[ent]e ogn'anno, che si reciti in d[ett]o Teatro, et a norma del Conteggio Formato nel Fol. B e li restanti ducati setteciento settanta [770] del Capitale a favore d'esso Sig. Fiorini, quali contratti saranno sempre mantenuti, et osservati in tutte le sue parti.

8vo Li sud[det]ti 80 Interessati de Palchi così disposti s'intenderano sempre nel possesso, e godimento del Palco loro perpetuam[ente], avendo massime ius in re p[er] la Fabbrica col di loro proprio denaro costrutta, e con tutto che abbino rimborsato il suo Capitale saranno sempre con loro Eredi, e Successori suoi assoluti dispositori potendo d[et]ti Palchi vendere, donare, permutare, ipotecare, e di essi disporre, come di cosa sua propria, libera, et espedita, in ogni tempo, e caso con le azioni, ragioni, e ius, che sopra essi hanno, o potessero avere in perpetuo, ma con li patti però sempre del presente progetto.

9no Anco li Palchi del 3zo e 4to ordine, esclusi pergoletto 3zo ordine li due proscenj num[er]o 1 e 31, e li due di faccia num[er]o 11 e num[er]o 21 in d[et]to Ordine, con li due Saloncini sopra li Proscenj nel 4to ordine risservati a libera disposizione perpetuamente anche questi del sud[det]to S. Fiorini per farne ogni suo libero volere, quelli rimanenti tutti potranno esser disposti nel seguente modo, nel giro però di mesi tre venturi da principiarsi al primo giorno di Marzo prossimo; cioè con l'esborso, o sia regalo di ducati trecento d[ucati] 300 cor[renti] per cadauno di quelli del 3zo ordine e ducati duecento d[ucati] 200 cor[renti] per cadauno di quelli del 4to ordine, dovendo il terzo d'esso prezzo passare liberam[ente] in mano del d[et]to S. Cassiere dentro otto giorni doppo la di lui elezione, come sopra per regalo ed ingrandim[en]to della Fabbrica, per cui non occorrendo tal soldo doverà esser fatto investire a vantaggio perpetuo dell'impresa, come s'è espresso nel Capitolo 5to e li altri due terzi saranno da tutti esborsati nel mese di Genaro 1752/53 per esser questi pure investiti dal d[et]to S. Cassiere con l'assistenza come sopra, ed il prò d'essi d'anno in anno a maggior vantaggio dell'impresa sud[det]ta, ma condizionato però tal Capitale dei due terzi sud[det]to a di loro cauzione, per il qual esborso resteranno tali concor[ren]ti perpetuam[ente] al godim[en]to del Palco scelto in detti due Ordini, e con le infras[crit]te condizioni, ne questi si intenderanno compresi nel num[er]o delli 80 sud[det]ti, q[ua]li non potranno mai disporre del Palco rispettivo, che solo col mezzo di affittanze, restando sempre per loro d[et]to Capitale investito; ne venendo in detto giro di tempo fatta scelta resteranno in potere dell'impresa tutti li rimanenti Palchi, che non fossero statti scelti, per esser questi solamente affittati d'anno in anno, e di stagione in stagione, come sopra, et a cauzione anch'essi del presente contratto, escluse le vendite de medesimi, o godimenti in qualunque tempo, passati, che siano d[et]ti mesi tre.

10mo E se per parte di Cà Morosini seguisse per impossibile per qualche escogitato caso, e vizione, o spoglio d'esso Teatro, e Fabbriche dentro li d[et]ti 34 anni, o doppo, e in qualunque altro tempo, resterà cautato l'interesse de' Capitalisti sud[det]ti con le investite delli sudetti d[ucati] 37.500, e pro' dipendenti da med[esi]mo, che potranno esser invase in tal caso, e divise unitam[ente] tra di loro, ancor'alli d[ucati] 12.500 sud[det]ti, e al ritratto delle Fabbriche del Teatro, e Sala, che venissero pagate, e ciò con l'ordine stesso, che sarà espresso nel Capitolo 12 della presente salve le investite delli due terzi delle summe a quelli, che avessero scelti Palchi nel 3° e 4° Ord[in]e che ritorneranno in tal caso a di loro libera disposiz[i]one.

11mo In Caso d'Incendio di Teatro, che Dio tenga lontano, sarà sempre continuato il metodo suespresso per rimborsare l'intero Capitale a cadauno degl'Interessati, e per l'estrazioni susseguenti delle grazie come sopra, e tornandosi esso Teatro a refabbricare averanno detti 80 Interessati de' Palchi, e quelli del terzo, e quarto ordine il ius dell'Aria, e del sito ora scelto in godimento, onde rimettere cadauno il suo rispettivo Palco con quelle condizioni, che fossero allora tra essi convenute, et accordate.

12mo Se passati anni 40 venissero in opinione detti 80 Interessati di rissecare l'Impresa sud[det]ta, senz'attendere all'estrazione delle grazie annue stabilite, e vender d'accordo, o cedere ad altri il Teatro stesso, e Sala con la divisione de' Capitali investiti, e ritratto delle Fabbriche medesime possano farlo a loro piacere, e con l'assenso dei 5 sestì di essi, dividendo però nel seguente modo, cioè d[ucati] 25m[ille] cor[renti] investiti a favore di Ca' Morosini, unitamente alli altri d[ucati] 12.500, che in tutti fanno d[ucati] 37.500, oltre il Palco primo ordine di faccia Pergoletto, per il qual Capitale abbiano sempre a ricavare li d[ucati] 500 per il fondo concesso presentem[ente] e d[ucati] 1.000 accordati a medesimi in oltre dopo detti anni 40 ogn'anno però, che si reciti, e come appare da d[et]to Fol[io] B, e salva la prelazione a d[et]ti NN.HH. Morosini a pari prezzo di chi ne facesse l'acquisto; tutto il rimanente per, e delle investite, e di quanto si ricavasi dal Teatro, e Sala, doverà esser diviso in cinque parti, una delle quali a libera disposizione di d[et]to Sig. Fiorini, Eredi, e Successori suoi, o di chi da esso fosse ordinato, oltre li Palchi dal med[esi]mo a sua disposizione risservati, e le altre quattro parti divisibili egualm[ente] fra d[et]ti 80 Interessati a suo piacere, restando anco in tal caso le investite fatte di quelli del 3° e 4° ordine a di loro disposizione.

13zo Perché poi vi sia sempre sicurezza di recite, e vi si ritrovi una congrua Dotte per l'aperta continua di d[et]to Teatro, saranno tenuti tanto li d[et]ti 80 Interessati, q[uan]to q[ue]lli del 3° e 4° ordine, che averanno scelti Palchi con il metodo sud[det]to esborsare ogni anno, che si reciteranno Opere in Musica in Autunno, e Carnevale li qui in fine stabiliti prezzi, per censo del loro Palcho, col riflesso alla situazione rispettiva de' Palchi med[esimi], e purchè si recitino Opere in Musica seria, e nobili, come sopra, e non altrim[en]ti, e l'esborso delle rispettive summe doverà esser fatto pontualm[en]te mettà nel mese di 7mbre, e l'altra mettà nel Mese di Genaro susseg[uen]te ogn'anno, che si reciti, come sopra senza ritardo, o contradizioni veruna in mano del Cassiere, che sarà destinato dalli 80 sud[det]ti.

14to Saranno eletti d'anno in anno dal N[umero] delli sud[det]ti 80 Interessati sei soggetti fra essi in figura di Pressid[enti], e Cassiere di d[et]to Teatro, da esser scelti dal mag[gior] num[ero] d'essi nel mese di 7bre nella sud[det]ta Sala vicina al Teatro, e q[ue]sti eletti n[on] averanno per quell'anno obbligo alcuno di contribuzione per il loro rispettivo Palco, e saranno esenti dal censo, potendo però cadauno d'essi alla sottoscriz[ione] della p[rese]nte rinonciare per sempre a tale ellezione, ed al beneficio del Carrito, che in tal caso sarà disposto fra gl'altri, che non averanno sottoscritto con tali risserva, e questi doveranno solo invigillare, e soprintendere con l'assistenza al sud[det]to Sig. Fiorini, che condurrà l'Impresa sud[det]ta per la buona condotta del Teatro, proteggendo il med[esi]mo, onde non succedano in alcun tempo sconcerti, e disordini, ma siano eseguite le regole nella presente descritte.

15to Chi non pagasse pontualm[ente] a tempi sud[detti] la summa stabilita sarà escluso dal pr[ese]nte progetto, e perderà l'uso del di lui Palco, per quell'anno, che non pagasse, restando la disposizione del Palco stesso all'Impresa.

16to Con tale esborso d'annuo censo tutti quelli, che averanno Palchi nel Teatro med[esim]o del num[er]o delli 80 sud[det]ti potranno conseguire dentro però il mese di 9mbre ogn'anno, che si reciti sino al num[er]o di 300 Big[liet]ti da Porta per cadauno pagabili a lire una, e soldi dieci per ogni Biglietto, e quelli del 3zo e 4to Ordine sino alla summa di 150 per uno a detto prezzo di L[ire] una, e soldi dieci come sopra, restando poi ad arbitrio del Conduttore dell'Impresa, e delli sei Pressidenti sud[det]ti di fissare per gl'altri tutti, che non fossero interessati il prezzo alli Big[lietti] da Porta, che sarà conciliato d'anno in anno di Commune interesse, e secondo la qualità delle Compagnie de' Virtuosi, che saranno stabilite col parere di detti sei Pressidenti, et in caso di recite nella Fiera dell'Ascensione potranno conseguire li med[esimi] il terzo di d[et]ti Big[lietti] al prezzo sud[det]to di L 1:10, e non più.

17mo Li Scagni si pagheranno li seguenti prezzi inalterabilm[ente], cioè tutte le prime recite d'Opera nuova, e l'ultima recita di Carnevale L 4 l'uno, tutte le Domeniche L 2 l'uno, l'altre sere poi L 1 l'uno.

18vo Li Sevitori, escluse le Femine, saranno introdotti gratis nel loco destinato sotto il giro de' Palchi, ne Potrà alcuno d'essi esser introdotto in Platea senza Big[lietto] di Scagno, a risserva delle solite Livree, e servitori della Casa ducale, e delle Corti dovendo tutti gl'altri d'essi, niun eccettuato, che volessero introddursi in Platea indispensabilm[ente] Pagare il Big[lietto] del Scagno.

19mo Se qualche anno si recitassero Opere in Musica, come sopra in tempo della Fiera dell'Ascensione li sud[det]ti interessati né Palchi saranno tenuti esborsare la metà di quello pagano per Auttuno, e Carnevale da esser esborsato, come sopra nel Mese di Aprile di quell'anno, che seguir dovesse tal recita, e con tutti li patti, e condizioni sudette, restando anco in libertà di cadauno di rinonciare per detta Stagione il Palco e all'Impresa.

20mo E se per qualche escogitato caso si volesse per impossibile contro l'istruzione presente, e patti stabiliti far recitare qualch'anno in esso Teatro Commedie, ovvero Opere Buffe, invece di Opere serie, e Nobili in Musica, in tal caso li 80 Interessati sud[det]ti, e quelli del 3° e 4° Ordine non saranno tenuti ad alcuna contribuzione per quell'anno, che seguisse tal sorta di recite, e goderanno gratis li loro Palchi, agi per patto espresso.

21mo Durante la vita del sud[det]to Sig. Fiorini il Teatro stesso sarà da lui, o da chi da esso fosse dichiarito in sua vece condotto, col metodo nella presente espresso, sciogliendo lo stesso col consiglio, e parere sempre delli sei Pressidenti le Comp[agnie] de Virtuosi, Ballerini, Suonatori, e così ogn'altra sorte di persone inservienti al Teatro med[esimo], ad ogni suo piacere, quando da alcuno d'essi 80 Interessati non si volesse assumer l'impresa stessa, e far andar il Teatro con le migliori Compagnie, e con spese più grandi, nel qual caso sarà sempre da med[esimo] a cadaun d'essi dopo il p[ri]mo anno rinonziata, previo il regalo ogn'anno allo stesso di D[ucati] 500 cor[ren]ti, oltre li Palchi già risservati per lui come sopra; rinonziando a chi n'assumesse l'incarico la porzione dell'utilità provenienti da d[et]ta Impresa e come sarà dichiarito nel Capitolo

23, e la disposizione assoluta della med[esima] con tutti gl'impegni però qui espressi, e dichiariti; potendo quelli d'essi 80 ch'assumessero d[et]ta Impresa aggiungere, e stabilire tra d'essi tutte quelle Leggi, regole, e facilità, che fossero conciliate per la più perfetta sua direzione, e sussistenza a mag[gior] decoro della Città.

22do Dopo la morte di d[et]to Sig. Fiorini resterà in possesso, ed uso pieno unitamente alla Sala, Bottega, e Ingressi di d[et]ti 80 Interessati dalli di cui sei Pressidenti d'anno in anno sarà fatto ogni di loro volere per far seguire le recite, e la disposizione dell'Impresa stessa col mettodo qui dicchiarito, e con tutte le condizioni qui espresse, e cogl'oblighi dal med[esimo] assunti per occasione di d[et]to Teatro, e come fosse dal Consorzio d'essi 80, meglio allora fra medesimi conciliato del loro interesse, vedendosi stabilita per il Teatro stesso dai Palchi disposti di sicura Dotte la summa di ducati sei mille D[ucati] 6.000 circa cor[ren]ti oltre altri Palchi disponibili con affittanze Big[lietti] da Porta, Scagni, Botteghini, utilità di Feste da Ballo, Stampe, et altri proventi, che fanno sicura l'impresa sudetta per cui la spesa ogn'anno da farsi dovrà essere di ducati tredici in quattorredici mille circa [13.000 / 14.000] senza la spesa occor[rente] per le Feste di Ballo, e volendosi assumere dopo la morte di d[et]to Sig. Fiorini dalli NN.HH. Morosini, Eredi, e Successori loro resti a medesimi riservata la prelazione con li precisi, impegni, patti, e condizioni del p[rese]nte progetto, e non altrimenti.

23zo Tutto il soldo proveniente dalle contribuzioni dei Palchi, affittanze annue de non disposti, Big[liet]ti da Porta, e Scagni, affitti de' Botteghini, civanzi [?] del ritratto delle Feste di Ballo, che potessero farsi in sala con se publ[iche] sovrane permissioni, et a disposizione delli sei Pressidenti ed altre utilità provenienti dal Teatro doverà tutto esser posto in cumulo in un Scrigno in mano del Cassiere sud[det]to da esser chiuso a tre chiavi una delle quali appresso il med[esi]mo l'altra appresso uno delli sei Pressidenti, la terza appresso il Conduttore dell'Impresa per valersene alle occorrenze delle recite, perche in fine detratto il pagamento di Virtuosi, Ballerini, Suonatori, Assist[enti] Pittori, Operari, sfadigenti, con le altre spese tutte occorrenti all'impresa stessa, l'avanzo sia diviso nel modo seguente, cioè due di esse parti a disposizione del sud[det]to Conduttore, e l'altra in deposito a guardia delle recite avvenire, et investita a maggior vantaggio dell'impresa med[esi]ma, e delli 80 Interessati, cadendo il tutto dopo la di lui morte a beneficio, e disposizione del Consorzio med[esimo], come s'è dicchiarito nel Capitolo 21, et in caso di perdita, che non si crede, non doveranno esser d[et]ti 80 Interessati ad alcun danno soggetti, dovendosi osservare d'anno in anno il mettodo suespresso, e le regole nella presente contenute.

24to Succedendo, che per divietto Pub[blico], o altro accidente non si recitasse in esso Teatro non saranno detti interessati tenuti ad alcun esborso, e tutta via conseguir dovranno dopo li anni 34 sudetti la loro affrancazione, succedendo sempre ogn'anno, ancorche non si recitasse l'estrazione delle due grazie dei d[ucati] 500 sud[det]ti, che sarà sempre fatta per mano delli detti sei Pressidenti nel mese di Marzo ogn'anno nella Sala sudetta, e a loro piacere.

25. Se per il corso di sei anni continui si lasciasse di recitare in d[et]to Teatro, e si rilevasse artificiosa la sospensione, e per difetto del Conduttore, in tal caso sia in libertà delli 80 Interessati sud[det]ti, di voler far seguire le recite a loro arbitrio con quei

modi, che crederanno, o di rissecare l'impresa invadendo dopo li anni 40 sud[det]ti li depositi, e le investite per farne ogni di loro valere, ed in tutto, e per tutto, come si è detto nel Capitolo 12 circa l'ordine della divisione di detti Capitali, e investite in ogni tempo, e caso, che quella dovesse seguire, rispetto massime a Ca' Morosini, escluso il 5to riservato in d[et]to Capitolo al sud[det]to Conduttore, q[uan]do per sua mancanza, o difetto restasse per detti anni sei successivi chiuso il Teatro, e non altrimenti.

26to E siccome il Titolo de' Palchi, o per successioni, o per Testamento, o per Dotte, o per altro titolo può trasfondersi in più persone, così resta dichiarato, che un solo per cadaun Palco abbia da figurare, benché in più persone vi fosse la rappresentanza, dovendo esser sempre il num[ero] dei soli 80 del Consorzio, e non più ad oggetto di sfuggire le confusioni, per il che il maggiore d'età sarà prescelto, passando egli inteso a parte con gl'altri rappresentanti, così per patto espresso.

27mo Per aversi ancora un qualche dettaglio della Compagnia, e del metodo di essa dichiara, che questa doverà esser sempre composta di sei Virtuosi di musica almeno, e così N[umero] 10 Ballerini delle migliori al possibile, e secondo le circostanze dell'Impresa, degl'anni correnti d'essere tutti cambiati d'anno in anno a piacere del Conduttore sud[det]to, e col consiglio sempre delli sei Pressidenti sopra il Teatro med[esimo], come si è dichiarato, onde resti appagato il Consorzio d'una buona scelta ogn'anno, e sia d'universale contento.

28mo Il Scenario doverà esser fatto ogn'anno con dodici scene nuove almeno, il vestiario, l'Orchestra, e tutte le decorazioni saranno delle più particolari, e distinte, dichiarandosi ancora, che il numero delle recite non dovrà esser minore di 60, ogn'anno ed a piacere del sud[det]to Conduttore, col consiglio, e soprintendenza delli sud[det]ti sei Pressidenti.

29mo Nel giro di mesi tre da principarsi il primo giorno del venturo Mese di Marzo doverà esser il pr[ese]nte Progetto sottoscritto da chi intendesse concorrere nel num[ero] delli 80 sud[det]ti, passato il qual termine s'intenderà del tutto spirato, e sarà in libertà del d[et]to Sig. Fiorini di fare sopra il d[et]to Fondi, e del Teatro stesso, che si fabricasse tutto ciò, che fosse del di lui mag[gior] interesse.

30mo E perché il presente riesce un solo contratto con eguali condizioni per tutti, benché relativo a più persone contrahenti, ed a più Instro[menti] che doveranno esser tutti rogati per atti del Sig. Lorenzo Mandelli N[odaro] V[eneto] a spese de concurr[enti], resta perciò dichiarato, che tutti, quelli, che scieglierano nel periodo di d[et]ti mesi tre, conottando con la sua firma nella presente Scrittura, il numero, et ordine, che desidera dovranno tutti godere un equal, e simile privileggio, ed anzianità, per render eseguiti li patti sud[det]ti, senza poter pretender quello, che averà scielto, e sottoscritto primo alcuno anzianità di titolo, o diritto di pagam[en]to sopra il Palco di quello, che sarà stato posteriore nella scelta, dovendo perciò la nottificazione da farsi al Mag[istra]to Ecc[ellentissi]mo dell'Esam[inador] della pr[ese]nte Scrittura servir egualmente a tutti che nella medesima saranno sottoscritti, e che al solo num[ero] di 80 saranno accettati dichiarandosi nulli se altri Istromenti potessero farsi in qualunque modo oltre li 80 sud[det]ti, e per quelli del 3zo, e 4to ordine entro li sud[det]ti tre mesi.

E per Maggior osservanza de Capitoli tutti nella pr[ese]nte Sc[rittura] di Progetto espressi, e contenuti e che mai sarà all'i patti de med[esimi] contravenuto in qualunq[ue]



tempo, e dissentito da alcuno, sarà il p[rese]nte sottos[critto] da cadauna delle Parti sud[dette] alla pr[ese]nza di due Testim[on]i sott'obligaz[i]one in forma.

Io Ferrigo Morosini affermo quanto sopra

Io Tomaso Morosini affermo quanto sopra come procuratore ancora del Sig. Francesco Fratello appare procura in atti N[odaro] Uccelli

Giovanni Fiorini affermo quanto sop[ra]

Gio[van] Fra[nces]co Avocato Morosini fui p[rese]nte Testim[on]io alle sud[det]te sottoscrizioni

Io Andrea Biave fu presente Testimonio alle sudette sottoscrizioni.

Siegue la notte de' prezzi delle contribuzioni annue sopra li Palchi, che doveranno pagarsi dalli 80 Interessati, e da quelli, che facessero le investite, e il regalo per li Palchi del 3zo, e 4to ordine, quando si recitino Opere in Musica serie, e nobili, come sopra.

Palchi Prosceni Peppian, e Primo Ordine pagheranno_____	d 70 l'uno
Simili 2do ordine_____	d 60 l'uno
Di faccia Peppian, e primo Ordine_____	d 60 l'uno
Simili 2do ordine_____	d 50 l'uno
Alla banda peppian, primo e 2do ordine_____	d 40 l'uno
Proscenj 3zo ordine_____	d 40 l'uno
Di faccia in d[et]to ordine_____	d 40 l'uno
Alla Banda in d[et]to ordine_____	d 20 l'uno
Di faccia quarto ordine_____	d 30 l'uno
Alla Banda in d[et]to ordine_____	d 16 l'uno

Seguono le sottoscrizioni delli 80 Interessati

1 Cecilia Grimani stessa affermo per il palco n. 20 p[ri]mo ord[i]ne di faccia dico n. venti

2 Io Vettor Regonò per li nomi che dichiariro affermo per il Palco pepian n° 17 dico diecisette

3 Io Alvise Minoto fu ser Alvise aff[er]mo per il Palco n° 13 p[ri]mo Ordine dico n° 13

4 Antonio Bianchini per nome del ser Piero Corer fu de Zuanne affermo per il Palco primo ordine Proscenio n° 30 che deve essere d'egual misura del 31

5 Io Gierdimo Gradenigo aff[er]mo per il Palco n° 30 Pepian Proscenio dico num[er]o trenta

6 Io Forcanni [?] aff[er]mo per il Palco proscenio pepian n° 31

7 Piero Duodo aff[er]mo per il Palco Proscenio Primo Ordine numero ventinove dico n° 29

8 Gio. An. Antonelli per nome del N.H. Ferigo Venier aff[er]mo per il Palco Pepian n° 1 – dico – n° 1 – proscenio

9 Barbara Bembo Lazari Gussoni aff[er]mo per il Palco n° dodici secondo ordine di faccia dico n° 12 secondo ordine

10 Francesco Ramiscona proc. di [parola illeggibile] affermo per il palco pepian n° 2 proscenio dico n° due

11 Nicola Gambarà affermo per il palco proscenio pepian n° 29 dico n° vintinove

12 Bornodia [?] Pollani aff[er]mo per il Palcho n° 18 di faccia pepiano dico numero dieciotto

13 Io Gio. Maria Scala aff[er]mo per il Palco Peppian n° 15 dico il Numero quindici e questo per il nome che dichiarirò della Casa Mocenigo e il su[ddetto] Numero è di Faccia

14 Iseppo Mangilli per il nome che dichiarirò affermo per il Proscenio p[rim]o ordine n. 1 = uno

15 Iseppo Mangilli per il nome che dichiarirò affermo per il Palco n° 15 2do ordine di faccia

16 Iseppo Comincioli per il nome che dichiarirò affermo per il Palco n° 19 primo ordine di faccia dico n° disnove primo ordine

17 Dom[eni]co Fusarini come a conto della N.D. Luchese Loredan Ruzini Priuli affermo il palco primo ordine n° 31 proscenio in scena

18 Io Antonio Donado fu ser Zuanne affermo per il Palco Proscenio di mezzo Primo Ordine numero due dico n° 2

19 Andrea Biave per li nomi che dichiarirò affermo per il Palco Proscenio peppian n° 3 dico n° tre

20 Io Lorenzo Co. Sceriman affermo per il Palco numero diesi otto di faccia secondo ordine Dico nu° 18

21 Io Marco Capello affermo per il Palco primo ordine proscenio n° 3

22 Io Girolamo Marangoni come pro[curato]r da chi dichiarirò aff[er]mo il Palco n. 12 dico dodesi di faza del p[ri]mo ordine con il patto però di non voler essere eletto in alcuna carica [...]

23 Io Girolamo Marangoni come pro[curato]r da chi dichiarirò aff[er]mo per il Palco pepian n° 14 del secondo ordine sarà di faza con il patto però di non voler essere eletto in alcuna carica [...]

24 Marco de Monti per il nome che dichiarirò affermo per il Palco Pepian n. quattordecim di faccia, per non dover per altro esser eletto in alcuna delle cariche che saranno per disporsi nell'unione indicata nella parte [...]

25 Io Daniel Zauli per il nome che dichiarirò aff[er]mo per il Palco numero tredici pepian dico al 13

26 Io Girolamo dall'Acqua per il nome che dichiarirò affermo per il Palco pepian n° 19 dico disnove

[le cc. 27-80 sono bianche]

Sieguono le sottoscrizioni di quelli, che volessero investirsi ne' Palchi del 3zo e 4to Ordine

Iseppo Comincioli affermo per chi dichiarirò per il palco n° disette terzo ordine dico n° 17 3° ord[in]e

Angelo Guadi [?] affermo per chi dichiarirò per il Palco n° quindici terzo ordine dico n° 15 3°

Io Girolamo Agazzi affermo per il palco n° dieciotto terzo ordine di faccia dico n° 18 3° ordine

Io Angelo Capra per il Nome che dichairirò affermo per il Palco 3zo ordine numero disnove dico n° 19

Io Leon Caragiani aff[er]mo per il palco n° dodeci in faccia T[erz]o ordine dico n° 12  
Io Ant. M. Zanetti e Giu. [?] per li nomi che dichiarirò affermo per il Palco 3° ordi-  
ne n° 20 vinti di faccia dico num[er]o vinti

Io D. Antonio Pasqualini affermo per chi dichiarirò per il palco n° 15 del quarto or-  
dine dico numero quindese

Io Don Antonio Pasqualini affermo per chi dichiarirò per il palco n° 17 del quarto  
ordine dico numero diecisette

[sempre a conclusione del protocollo sono inseriti i fascicoli sciolti A e B allegati al  
documento precedente, indicati come Foglio A e Foglio B].

Doc. 7

*Presentatio contracto* per la ricostruzione del Santi Giovanni e Paolo, 1° luglio 1752,  
ASV, *Notarile. Atti*, b. 9285, fasc. sciolto (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

Primo Luglio 1752 Venezia

Per effettuare con la mag[gi]ore Facilità l'esibito Progetto negl'atti del Sig. Lorenzo  
Mandelli N.V., in cui s'attrovano sottosc[rit]ti li concorenti al n° di 27. ne Palchi del  
Pep[ian]o Primo, e 2do Ord[i]ne., oltre quelli nelli altri due Ordini 3°, e 4° del nuovo  
Teatro da errigersi in Contrada di S. Marina in Calle della Testa, si divisa di restringe-  
re il num[er]o delli 80 Interes[s]ati prefissi nel Progetto med[esi]mo al solo num[er]o  
di 30, e non più soli compratori, Possessori, e dispositori assoluti, perpetuam[en]te  
del Teatro sud[dett]o regolando in tal parte, et aggiungendo al Progetto med[esi]mo  
le infrasc[rit]te condizioni, quando restino col la sottosc[rizio]ne della presente re-  
golazione et aggiunta che sarà pure presentata negl'Atti del sud[dett]o Sig. Not[ai]o  
accordate, et assentite.

P[ri]mo Saranno tanto d[et]ti 30 quanto quelli del 3°, e 4° Ord[i]ne essenti dell'esbor-  
so del censo, o sia canone annuo per il suo Palco scelto, e solo dovranno accrescere  
per cadauno gl'infrascritti prezzi, che saranno respettivam[en]te affranc[a]ti come sa-  
rà dichiarato ne seguenti Capitoli; quelli che hanno Palchi Proscenij P[ri]mo Ordine  
accresceranno alli D[ucati] 1.100 altri D[ucati] 600, e quelli di facc[i]a in d[ett]o  
Ord[i]ne altri d[ucati] 500, quelli che hanno Palchi Proscenii pep[ia]n accresceran-  
no come sop[r]a altri D[ucati] 500, e quelli di faccia in d[ett]o Ord[i]ne D[ucati] 400,  
e così pure d[ucati] 400 quelli di faccia, e Proscenii nel 2do Ord[i]ne per cadauno  
respettivam[en]te che computando in questi il n° di 30 Palchi veranno a comporre la  
summa di D[ucati] 47.200.

2° Quelli poi ch'hanno sottosc[rit]to nel 3° e 4° Ord[i]ne, e che pure anderanno esenti  
del d[ett]o canone, ma non s'intenderanno compresi nel n° delli 30 sud[det]ti, ne ave-  
ranno altra facoltà, e Padronia che solo per il loro respettivo Palco, e non altrim[en]ti  
esborseranno in aggiunta come sop[r]a D[ucati] 300 per cadauno che in 8 di quelli  
del 3° a d[ucati] 600 per uno formano d[ucati] 4.800 e li 2 del 4° fanno altri d[ucati]  
1.000 sono in tutto d[ucati] 5.800 quali aggiunti alli d[ucati] 47.200 summano in tutto

d[ucati] 53.000 per conseguire anch'essi l'affrancaz[i]one ut infradichiarita.

3° Tali esborsi dovranno esser fatti in mano del Cassiere che sarà eletto del n° dei 3 Pressidenti sop[r]a la Fabbrica di d[ett]o Consorzio dei soli 30 quelli tre Pressidenti non dovranno avere altri inspezione che solo su la Fab[bri]ca stessa cioè d[ucati] 500 otto giorni dopo d[et]ta elezione, altri d[ucati] 500 nel mese di Xbre vent[ur]o, il rimanente term[ina]ta la Fab[bri]ca, e così quelli del 3°, e 4° ord[i]ne a detti tempi il 3° per cadauno delle loro summe, e di d[ett]o primo esborso, che sarà in tutto d[ucati] 16.933, si dovrà estrarre d[ucati] 12.500 per il fondi a Ca' Morosini, e li rimanenti d[ucati] 4.433 per incominciam[en]to della Fabbrica, e così il secondo esborso delli altri d[ucati] 16.933 per il proseguim[en]to della med[esi]ma, che in tutti fanno d[ucati] 33.866 e li rimanenti d[ucati] 19.134 per intiero adempimento, e ingrandim[en]to della stessa.

4° Saranno particolarm[en]te assegnati, e stabiliti n° 12 Palchi de migliori de Teatro per esser questi venduti col maggiore vantaggio finita la Fab[bri]ca a piacere ed arbitrio dei nuovi Pressidenti, che saranno eletti da d[ett]o Consorzio per la direzione del Teatro con quei contratti che saranno giudicati opportuni, per esser di questi investito il Capitale ed assegnato il Prò o l'affitto che d'anno in anno si ricavasse ad affrancaz[i]one di detti 30 e di quelli pure del 3°, e 4° Ordine per anni 40 continui da essere estratto a sorte uno d'essi all'anno, con quell'ordine, e regola, che sarà giudicato conveniente dal Consorzio stesso, e passati li anni 40 cederà d[et]to Prò per quegl'anni che si reciterà a Cà Morosini a pag[amen]to delli D[ucati] 1.000 allora a d[et]ti NN.HH. spettante, e in caso che non si recitasse qualch'anno, cederà a benef[ici]o e vantagg[i]o dell'impresa, dichiarandosi, che tanto d[et]ti 30 Compatroni, quanto quelli del 3°, e 4° Ord[i]ne abbiano a perdere il 3zo del rispettivo loro Capitale esborsato attesa l'esenz[i]one de Canonii sud[det]ti e segua per essi l'affrancaz[i]one delli soli due terzi del med[esi]mo, e non più con l'estrazione sud[det]ta da stabilirsi tra essi come sopra.

5° E perché prima di d[et]ti anni 40 ragionevolm[en]te con il prò dipendente dalla vendita di detti 12 Pachi o dagl'affitti de med[esi]mi tutti saranno affrancati così il prò degl'anni susseguen[ti] a d[et]ta affrancaz[i]one doverà ancor questo in tal caso cedere a benefitio dell'impresa stessa sino tanto che segua la contribuzione dopo d[et]ti anni 40 a Ca' Morosini delli d[ucati] 1.000 sud[det]ti, e con tali cinque Capitoli resteranno regolati li Capitoli del Prog[et]to 3° 4° 5° 6° 8° 9° escluso il 7° 13° 15° e il 19° e 24° dello stesso.

6° Li altri Palchi tutti del Teatro non disposti oltre li 30, e li 12 sud[det]ti, e quelli disposti dal 3°, e 4° Ord[i]ne saranno in arbitrio di d[et]ti 30 Compatroni potendo quelli esser da Pressid[en]ti Progettati, o in vendita, o in affitanza d'anno in anno, come fosse creduto di mag[gior] interesse per stabilirsi una sicura congrua Dotte al Teatro per la continuaz[i]one perpetua delle recite, ed il ricavato posto incumulo a pagam[en]to de Virtuosi come vien nel Prog[et]to dichiarito, e l'avanzo diviso come nel med[esi]mo restando tutte le facultà, e ius ristretti tra d[ett]o solo n° di 30 eredi, e succ[esso]ri loro, che soli Patroni del Teatro dovranno in esso sempre comandare dirigere, e disporre independentem[en]te da chi si sia salvi li patti presenti, e facendo sempre però seguire le recite d'opera serie, e nobili escluse in ogni tempo, e caso le Commedie, e le Opere buffe, che mai doveranno esser in d[ett]o Teatro introdotte intendendosi regolati li Capitoli 12.22.23.25 e fermo il 26°, che sarà regolato quanto

alla minoraz[i]one del n° dei concor[ren]ti escluso il n° 20 del Prog[et]to med[esi]mo. 7° Li Biglietti da Porta, e quelli dei scagni saranno fissati a quel prezzo, che da med[esi]mi Pressid[en]ti sarà giudicato coll'assenso del Consorzio med[esi]mo, mantenendo però per se med[esi]mi e per quelli del 3°, e 4° Ord[i]ne li Big[liet]ti da Porta a L 1:10 l'uno come nel Prog[et]to in qual num[er]o però, e quantità che fosse tra essi convenuta con ciò regolati li Capitoli 16, e 17 del Prog[et]to stesso.

8° Sarà in arbitrio di detti 30 Compatroni, oltre l'elezione dei tre Pressidenti, e Cassier sop[r]ja la Fabbrica, l'elezione ancora d'anno in anno, o di tre in tre anni di sei, o di tre Pres[iden]ti sud[det]ti per la direzione del Teatro con quei modi, e forme che crederanno opportune da cui dovrà sempre dipendere il Sig. Zuanne Fiorini Conduttore dell'impresa, e da essi sempre sarà per ricevere gl'ordini tutti, e le regole per la buona condotta del Teatro, restando a med[esi]mi colla inteligenza dello stesso la scelta de Virtuosi, Ballerini, Suonatori, Serventi, ed altri tutti, col riflesso sempre di non sorpassare la spesa delli d[ucati] 14m[ila] che eccederebbe alla divisata Dotte del Teatro stesso; potendo bensi qualunque d'essi 30 coll'assenso dei Pressid[en]ti prò tempore far andare ad ogni loro piacere l'impresa med[esi]ma con spese maggiori, salvo il regalo ad esso Fiorini di d[ucati] 500 che sarà a lui risservati in tal caso sua vita durante, qualunque potesse essere il guadagno dell'impresa stessa; restando altresì la libertà al Consorzio dei 30 di stabilire in ogni tempo e caso tutte quelle Condizioni, e leggi, che più fossero del loro piacere ed avvantaggio dell'impresa, e di decoro maggiore della Città; non intendendosi però mai con esse pregiudicato l'interesse delli NN.HH. Morosini, e del d[ett]o Fiorini a cui resta graziosam[en]te accordato quanto nel Progetto vien dichiarato, restando regolati in tal parte li Cap[itoli] 14.21.27. e 28 del med[esi]mo.

Così per tanto regolato et aggiunto al Sistema del Progetto stesso, con l'abolimento delli due Fogli A e B del conteggio stabilito per l'affrancaz[i]one degl'anni 34, e per l'estraz[i]one delle due grazie, e per il num[er]o degl'Interessati con la presente regolazione, et aggiunta stabilita al solo n° di 30, e di quelli del 3°, e 4° ord[i]ne che nella presente si sottoscriveranno nel giro d'altri mesi uno resterà fermo nel resto ogn'altro patto che non s'intenderà mai derogato, ma da cadauno d'essi laudato, approvato, et assentito in fede di che

Ferigo Morosini affermo quanto sopra

Io Tommaso Morosini fu di Domenego in nome mio, e come prosuratore ancora del N.H. ser Francesco mio Fratello

Giovanni Fiorini affermo

Gio. Fran[ces]co Avoc[ato] Morosini fui presente Testimonio

Eustachio Nomicò fui p[rese]nte Test[imoni]o

Antonio Michiel Kav. Aff[er]mo

Nicolò Gambarà aff[er]mo per il mio palco proscenio

Antonio Donado fu ser Zuanne affirmo per il Palco Proscenio di mezzo Primo Ordine n° 2 come nell'altra mia sottoscrizione

Io Antonio Bianchini per Nome del N.H. Piero Corner fu de ser Zuanne affermo per il Palco P[ri]mo ordine Prosceno n° Trenta, che deve esser di equal misura del n° Trentauno.

## CRONOLOGIA DEGLI EVENTI (1747-1756)

1747	30 settembre	Incendio del teatro di San Samuele appartenente alla nobile famiglia Grimani.
	1° ottobre	Ricorso ai Provveditori di comun, attraverso Zuanne Fiorini, per la vendita del fondo del teatro incendiato, vincolato ai Grimani per fedecommesso.
	5 e 16 ottobre	Vendita del fondo al pubblico incanto e acquisto da parte di Fiorini, per i nomi che dichiarerà, per 2.000 ducati.
1748	10 gennaio	Fiorini si accorda con Romualdo Mauro per le modalità di ricostruzione del San Samuele (cfr. pianta del teatro, fig. 1).
	23 gennaio	Fiorini stipula un accordo con la nobildonna Alba Giustinian Corner per assicurare il pagamento a Romualdo Mauro.
	1° febbraio	Progetto del teatro di San Samuele.
	7 febbraio	<i>Intimatio</i> per l'affrancazione dei palchi al San Giovanni Grisostomo.
	18 aprile	Vendita di beni per 90.000 ducati da parte della nobildonna Maria Foscarini, vedova di Zuan Carlo Grimani, e dei figli a Alba Giustinian Corner. <sup>86</sup>
	maggio	Affrancazione dei palchi al San Samuele e al San Giovanni Grisostomo e vendita dei palchi nel nuovo teatro di San Samuele.
	12 dicembre	Maria Foscarini affranca Alba Giustinian Corner del livello istituito sul fondo del teatro di San Samuele. A loro volta, il 19 marzo 1750, i fratelli Grimani affrancheranno la madre del livello.
	29 dicembre	Crolla il tetto del teatro di Santi Giovanni e Paolo.
1749	11 giugno	Zuanne Fiorini acquista dai Provveditori di comun il fondo del distrutto teatro di Santi Giovanni e Paolo.

86. Cfr. *emptio* del 18 aprile 1748, ASV, *Notarile. Atti*, b. 9281, cc. 63v.-83r. (protocolli del notaio Lorenzo Mandelli).

I TEATRI GRIMANI DI VENEZIA

	autunno	Pietro Chiari è scritturato come poeta per la compagnia Imer-Sacco-Casali.
1750	27 aprile	Contratto d'affitto tra Zuanne Fiorini e i fratelli Morosini per un fondo nella contrada di Santa Marina (contiguo al dismesso teatro di Santi Giovanni e Paolo) per ventinove anni, con un contratto rinnovabile per altri ventinove.
1751	carnevale	<i>Dittico della Marianna</i> di Chiari al San Samuele e <i>L'opera in prova alla moda</i> di Fiorini al San Moisé.
	9 giugno	Atto di <i>quietatio</i> tra Grimani e Fiorini.
	autunno	Galuppi-Goldoni al San Samuele con impresario Prospero Olivieri e Chiari-Imer al San Giovanni Grisostomo.
1752	15 gennaio	Progetto per il rifacimento del teatro di Santi Giovanni e Paolo.
	30 maggio	Angelo Mingotti subaffitta il San Moisé a Zuanne Fiorini per la stagione 1752-1753.
	1° luglio	Modifica del progetto del Santi Giovanni e Paolo.
	15 luglio	<i>Intimatio</i> agli interessati per la sottoscrizione del progetto del Santi Giovanni e Paolo.
	autunno-carnevale 1752-1753	Impresario del San Samuele è Antonio Codognato.
1753	aprile	Iniziano le trattative tra Giovanni Morinello e i Venier per l'acquisto del fondo sul quale sorgerà il teatro di San Benedetto.
	24 marzo	Mingotti subaffitta il San Moisé ad Antonio Codognato per la stagione 1753-1754.
1754	15 marzo	Morte di Maria Foscarini.
1755	25 aprile	Progetto del San Benedetto in cui figura come padrone Giovanni Morinello per i nomi che dichiarerà.
	9 dicembre	Dichiarazione di Giovanni Morinello di aver agito per conto e nome dei Grimani.
	26 dicembre	Inaugurazione del San Benedetto con <i>Zoe</i> di Francesco Silvani e Gioacchino Cocchi.
1756	24 aprile	Copia del progetto del San Benedetto in cui figurano come padroni i fratelli Grimani.




Fig. 1. Romualdo Mauro, *Disegno della pianta, e forma degli Ordini, e Palchi da costruirsi nel nuovo Teatro in Contrada di S. Samuel* (Venezia, Archivio di stato, Notarile. Atti, b. 9346, fasc. 175, 23 gennaio 1747 more veneto [= 1748]).